

ANNUNCI LEGALI

ALTRI ANNUNCI

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Vercelli
Avviso pubblicazione graduatoria provvisoria comune di Santhià.

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28.03.95 n. 46, nell'Albo Pretorio del Comune di Santhià la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso il 22.02.2010 dal Comune di Santhià per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata disponibili nell'ambito del Comune stesso.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione assegnazione alloggi c/o l'A.T.C. di Vercelli – C.so Palestro, 21/a 13100 Vercelli entro trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Il Presidente

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Vercelli
Avviso pubblicazione graduatoria provvisoria comune di Roasio.

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28.03.95 n. 46, nell'Albo Pretorio del Comune di Roasio la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso il 11.01.2010 dal Comune di Roasio per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata disponibili nell'ambito del Comune stesso.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione assegnazione alloggi c/o l'A.T.C. di Vercelli – C. so Palestro, 21/a 13100 Vercelli entro trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Il Presidente

Comune di Agrate Conturbia (Novara)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 11/2010 di approvazione della variante al PPE e della contestuale variante del PRGC vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Con n. 10 voti favorevoli e n. 2 contrari espressi nei modi e nelle forme previste dallo Statuto Comunale:

delibera

(omissis)

1. Di approvare, la variante al PPE e la contestuale variante del PRGC vigente redatta dal professionista incaricato

Arca. Ezio Bogogna e costituita dai seguenti elaborati che sono depositati presso la sede comunale:

A) Relazione illustrativa e rapporto ambientale Allegato A

B) Relazione tecnica Allegato B

C) NTA (Norme Tecniche di Attuazione) Allegato C

D) Schema di Convenzione Allegato D

1. Tavola 1 scala 1/2000 "PRGC vigente"

2. Tavola 2 scala 1/2000 "Estratto mappa dell'intervento"

3. Tavola 3 scala 1/2000 "Quadro dei vincoli e delle tutele"

4. Tavola 4 scala 1/2000 "PPE approvato con DCC n. 13/2005 - Zonizzazione"

5. Tavola 4a scala 1/2000 "Variante al PPE"

6. Tavola 5 scala 1/2000 "Variante al PPE - Zonizzazione"

7. Tavola 5a scala 1/2000 "Particolare area insediamento residenziale turistico"

8. Tavola 5b scala 1/1000 "Particolare Area servizi attività sportive e ricreative"

9. Tavola 6a scala 1/2000 "Reti di urbanizzazione – viabilità interna"

10. Tavola 6b scala 1/2000 "Reti di urbanizzazione – rete fognaria"

11. Tavola 6c scala 1/2000 "Reti di urbanizzazione – rete illuminazione stradale"

12. Tavola 6d scala 1/2000 "Reti di urbanizzazione – rete utenze telefoniche"

13. Tavola 6e scala 1/2000 "Reti di urbanizzazione – rete di distribuzione gas metano";

14. Tavola 6f scala 1/2000 "Reti di urbanizzazione – rete acquedotto"

15. Tavola 6g scala 1/2000 "Reti di urbanizzazione – rete antincendio e approvvigionamento acqua per uso domestico"

16. Tavola 07 scala 1/20 "Sezioni viabilità interna"

17. Tavola 08 scale varie "Reti smaltimento acque nere, sezioni e particolari"

18. Tavola 09 scala 1/2000 "inserimento variante PPE nel PRG vigente"

19. Tavola 10 scala 1/5000 "Potenziamento condotta adduttrice acquedotto"

Comune di Agrate Conturbia (Novara)

Approvazione progetto definitivo della variante strutturale al P.R.G.C. vigente ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 1/2007 - Località "Cascina Ferdinanda". Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2009.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Con n. 11 voti favorevoli, n. 1 contrario (Consigliere Vecchio) e n. 1 astenuto (Consigliere Manfreda) resi nei modi e nelle forme previste dallo Statuto Comunale:

delibera

* Di approvare, per le causali di cui in premessa, il Progetto definitivo della Variante Strutturale al PRGC ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 1 del 2007, redatto dal Dott. Ezio Bogogna di Novara, che vie-

ne allegato, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

* Di dare atto che il suddetto progetto definitivo, come previsto dalle normative vigenti, risulta essere costituito dai seguenti allegati ed elaborati:

- 1) Allegato 1 - Parere Motivato di Compatibilità Ambientale;
- 2) Allegato 2 - Dichiarazione di Sintesi e relativo Monitoraggio Ambientale;
- 3) Elaborato A - Progetto definitivo - Relazione illustrativa
- 4) Elaborato A1 - Progetto definitivo – NTA della Variante Strutturale relativa alla Cascina Ferdinanda;
- 5) Tavola 1 - Progetto definitivo – Azzonamento (Tav. 3P foglio 7/8)
- 6) Elaborato C - Progetto definitivo – Verifica di compatibilità acustica della Variante Strutturale rispetto al PRG Vigente;
- 7) Elaborato D – Valutazione Ambientale Strategica (art. 20 LR 40/98) - Sintesi non tecnica;
- 8) Elaborato E – Valutazione Ambientale Strategica (art. 20 LR 40/98) Rapporto Ambientale;
- 9) Elaborato F – Relazione Geologica e Geologico Tecnica;

Successivamente, su proposta del Sindaco - Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 11 voti favorevoli, n. 1 contrario (Consigliere Vecchio) e n. 1 astenuto (Consigliere Manfreda) resi nei modi e nelle forme previste dallo Statuto Comunale:

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Balangero (Torino)

Estratto avviso di asta pubblica per la vendita di immobili comunali.

Si rende noto

Che il giorno 28/09/2010 alle ore 15,00 presso la Sala Consigliere di Viale Copperi n. 16 avrà luogo asta pubblica in seduta unica, a mezzo offerte segrete, per l'alienazione dei seguenti immobili comunali:

Terreni ubicati in Strada del Chiappo con entrostante fabbricato al rustico e impianto per il tennis.

Individuazione catastale: Fg. 15 mappali n. 33 – 1360 – 1361 per un totale di mq 10.993.

Prezzo a base d'asta € 720.000,00 (settecentoventimila/00).

Termine per la presentazione offerte: ore 12,30 del giorno 27/09/2010.

L'avviso integrale è pubblicato all'Albo Digitale del Comune di Balangero e sul sito web: www.comune.balangero.to.it.

Per visione e informazioni: Settore Tecnico martedì-giovedì-sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Tel. 0123/345624.

Balangero, 14 luglio 2010

Il Responsabile del Procedimento
Gianfranco Bellino

Comune di Bee (Verbanio Cusio Ossola)

Estratto Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/06/2010 ad oggetto: "Approvazione nuovo Regolamento Edilizio Comunale".

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

Delibera

Di approvare il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, predisposto in conformità al Regolamento Edilizio tipo approvato dal Consiglio Regionale in seduta del 29/07/1999 con deliberazione n. 548-9691, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 1/09/1999, n. 35, supplemento, ed entrato in vigore con decorrenza 1° Gennaio 2000, costituito da n. 70 articoli, n. 11 Allegati, n. 1 Appendice all'art. 31 e Certificazione con estremi di approvazione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che ad avvenuta esecutività, la presente deliberazione verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3, 3° comma, della legge regionale n. 19 in data 08/07/1999;

Di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 19 in data 08/07/1999, la presente deliberazione diverrà efficace a seguito pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

Di trasmettere copia del presente Regolamento Edilizio Comunale, unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione alla Giunta Regionale ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 19 in data 08/07/1999.

Comune di Caraglio (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28 giugno 2010. Piano di recupero a fini residenziali della volumetria esistente relativa ad impianto produttivo in disuso in area 07RE03 del vigente P.R.G.C. in Caraglio, via Montessori n. 4. Proponente sig. Abba' Felice. Approvazione definitiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

Di dare atto che entro il termine di pubblicazione del piano di recupero non sono pervenute osservazioni e opposizioni ai sensi dell'art. 27 della L. 457/1978 e s.m.i. e dell'art. 41 bis della L.R. 56/1977;

Di approvare definitivamente, ai sensi degli art. 28 e 30 della legge 5/08/78 n.457, nonché dell'art. 41 bis della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. il Piano di Recupero, di iniziativa privata, ricadente nell'area perimetrata in zona "07RE03" del vigente P.R.G.C. in Caraglio, via Montessori n. 4 presentato dal Sig. Abba' Felice (omissis).

Lo strumento urbanistico esecutivo in argomento è stato redatto dall'arch. Carlo Martini e dal geom. Marco Martini ed è costituito dai seguenti elaborati:

Relazione illustrativa

Integrazione datata 8.5.2009 alla Relazione illustrativa
Elenco catastale delle proprietà ricadenti nel territorio
interessato

Norme tecniche di attuazione –seconda stesura-

Schema di convenzione (Bozza aggiornata 29.12.2009)

Tav. N° 0.0 - Stato di fatto: estratto di mappa - estratto
P.R.G. scala 1:2000/non in scala

Tav. N° 0.1 - Stato di fatto: rilievo plano-altimetrico sca-
la 1:200

Tav. N° 0.2 - Stato di fatto edificato: pianta piano terre-
no scala 1:100

Tav. N° 0.3 - Stato di fatto edificato: sezioni A-B e C-D
scala 1:100

Tav. N° 0.4 - Stato di fatto: schemi plano-volumetrici e
calcolo volumi scala 1:200

Tav. N° 0.5 - Stato di fatto: urbanizzazioni - acquedotto
scala 1:1000

Tav. N° 0.6 - Stato di fatto: urbanizzazioni - fognatura
scala 1:1000

Tav. N° 0.7 - Stato di fatto: urbanizzazioni - gas scala
1:500

Tav. N° 0.8 - Stato di fatto: urbanizzazioni - illuminazio-
ne pubblica – Enel scala 1:500

Tav. N° 0.9 - Stato di fatto: documentazione fotografica,
punti di ripresa scala 1:200

- Stato di fatto: documentazione fotografica

Tav. N° 1 - Planimetria delle previsioni del Piano Rego-
latore Generale non in scala

Tav. N° 2 - Estratto dalla variante di adeguamento al
P.A.I. non in scala

Tav. N° 3 - Mappa catastale scala 1.2000

Tav. N° 4 -Individuazione cessione gratuita per standards
- densità edilizia scala 1.200

Tav. N° 5 -Progetto di massima delle opere di urbanizza-
zione e degli allacciamenti scala 1.200

Tav. N° 6/a -Progetto di massima plano-volumetrico
nuovo edificio: planimetria scala 1.200

Tav. N° 6/b -Progetto di massima plano-volumetrico
nuovo edificio: profili scala 1.200

Tav. N° 7 -Il Piano di Recupero ridotto alla scala delle
tavole di P.R.G.C. scala 1.2000

- Requisiti acustici: Relazione tecnica datata 24.7.2009 a
firma perito Riba Claudio;

- Requisiti acustici: elaborati grafici a firma perito Riba
Claudio;

- Relazione Geologico Tecnica datata 10.2.2010 a firma
geologo Cambursano Fabrizio;

- Certificazione datata 8.5.2009 sull'esclusione casistica
assoggettabilità valutazione ambientale;

- copia del parere favorevole n. 34057/DB14.00/DB14.05
datato 10.5.2010 emesso dalla Regione Piemonte - Dire-
zione opere pubbliche, settore Protezione Civile.

(omissis)

Caraglio, 13 luglio 2010

Il Responsabile del procedimento

Bruno Pellegrino

Comune di Cortandone (Asti)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del
27/11/2009 - Approvazione modifiche all'art. 16 del**

vigente Regolamento Edilizio Comunale.

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

di sostituire, per i motivi esposti in premessa, il comma 3
dell'art. 16 del vigente Regolamento Edilizio Comunale,
con il seguente:

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fab-
bricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rap-
presentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogo-
nale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine
della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del
segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione
della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada
(Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento mi-
nimo congiungente il filo di fabbricazione della costru-
zione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il
ciglio di una strada.

Di mantenere operante la Commissione Edilizia Comu-
nale, che, come stabilito dal vigente art. 4 del Regolamen-
to Edilizio Comunale, viene nominata dal Consiglio Co-
munale;

Di demandare all'Ufficio Tecnico Comunale lo svolgi-
mento degli adempimenti conseguenti a quanto delibera-
to con il presente provvedimento.

Comune di Roasio (Vercelli)

**Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del
09/06/2010 - Modifica Regolamento Edilizio.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

1. Di sostituire il comma 3 dell'art. 18 del Regola-
mento Edilizio Comunale, con il seguente testo:

“3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fab-
bricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è
rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo or-
tagonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine
della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del
segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione
della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada
(Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento mi-
nimo congiungente il filo di fabbricazione della costru-
zione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il
ciglio di una strada.”;

2. (omissis);

3. (omissis).

Comune di San Damiano d'Asti (Asti)

**Deliberazione C.C. n. 15 del 30/03/2009. Classifica-
zione via Fenoglio, via Maroncelli, via Po in strade**

comunalì - Disposizioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che la strada di collegamento tra strade comunali, esistenti ed utilizzate dalla collettività da un periodo ultratrentennale, risultano ancora oggi di proprietà privata, ed in particolare:

- Via Fenoglio;
- Via Maroncelli;
- Via Po.

Preso altresì atto che tutti i proprietari del sedime stradale esistente hanno/devono sottoscritto/sottoscrivere una dichiarazione di cessione volontaria e gratuita delle strade in oggetto;

(omissis)

Vista la legge regionale n. 86 del 21 novembre 1996,

(omissis)

delibera

- Di classificare le strade

- via Fenoglio;
- via Maroncelli;
- via Po

quali strade comunali e quindi considerate strade locali di tipo f) ai sensi del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e s.m.i., iscrivendole conseguentemente tra i beni del demanio pubblico comunale quali beni indisponibili.

(omissis)

- Di disporre che, ai sensi dell'art. 3, della legge regionale n. 86/1996:

(omissis)

- il provvedimento di classificazione divenuto definitivo deve essere trasmesso alla Regione Piemonte, che provvede alla pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione .

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta;

(omissis)

delibera

1. di approvare come approva la proposta di deliberazione come allegata e trascritta.

(omissis)

Comune di San Damiano d'Asti (Asti)

Deliberazione C.C. n. 30 del 26/04/2010. Demanializzazione strade comunali via Einaudi, via Marchiaro, via Carducci e via Verdi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che alcune strade di collegamento tra strade comunali, esistenti ed utilizzate dalla collettività da un periodo ultratrentennale, risultano ancora oggi in parte di proprietà privata, ed in particolare:

- via Einaudi;
- via Marchiaro;
- via Carducci;
- via Verdi.

Preso altresì atto che tutti i proprietari di porzioni del se-

dime stradale esistente ancora risultante privato hanno sottoscritto una dichiarazione di cessione volontaria e gratuita delle strade in oggetto;

(omissis)

Vista la legge regionale n. 86 del 21 novembre 1996,

(omissis)

delibera

- Di classificare le strade

- via Einaudi;
- via Marchiaro;
- via Carducci;
- via Verdi

quali strade comunali e quindi considerate strade locali di tipo f) ai sensi del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e s.m.i., iscrivendole conseguentemente tra i beni del demanio pubblico comunale quali beni indisponibili.

(omissis)

- Di disporre che, ai sensi dell'art. 3, della legge regionale n. 86/1996:

(omissis)

- il provvedimento di classificazione divenuto definitivo deve essere trasmesso alla Regione Piemonte, che provvede alla pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione .

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta;

(omissis)

delibera

1. di approvare come approva la proposta di deliberazione come allegata e trascritta.

(omissis)

Comune di Sandigliano (Biella)

Pubblicazione e deposito delle controdeduzioni alle osservazioni regionali relative al nuovo piano regolatore comunale art. 15 comma 15 della L.R. 56/77.

Si rende noto

Che il Consiglio Comunale in data 18.05.2010 con deliberazione n. 11 ha adottato le controdeduzioni alle osservazioni regionali relative al nuovo piano regolatore comunale art. 15 comma 15 della L.R. 56/77.

Che i relativi elaborati sono in pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Sandigliano e rimarranno a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi a far data dal 29.07.2010 , fino al 27.08.2010 compresi.

L'accesso al pubblico è consentito dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 mentre i giorni festivi, sabato e domenica dalle ore 9:00 alle ore 10:00.

Che dal 28.08.2010 al 26.09.2010 compresi decorre il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e/o proposte ai sensi dell'Art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i. ed altresì ai sensi della L.R. 14.12.1998 n. 40 in ordine alla compatibilità ambientale.

Che le osservazioni o proposte di cui al comma precedente dovranno essere presentate in duplice copia.

Che per quanto riguarda le osservazioni presentate ai

sensi dell'art. 20 comma 4 della L.R. 40/98, le stesse dovranno essere formulate direttamente nei confronti della Regione Piemonte ed inviate al Comune di Sandigliano solo per conoscenza.

Il Sindaco
Anna Lanza
Il Responsabile del Servizio
Nanni Patteri

Comune di Strona (Biella)

Pubblicazione graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata - Comune di Strona - Provincia di Biella – Ambito territoriale n. 26.

Il Responsabile del Servizio Patrimonio
rende noto

Che la Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Biella ha provveduto a formulare la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso n. 5 del 4/2/2010 per l'assegnazione in locazione di alloggi di ERP ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili per risulta nel Comune di Strona; l'ambito territoriale cui si riferisce il bando è il n. 26 di cui alla L.R. n. 3/10 e succ. mm.ii..

Le opposizioni, in bollo, avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, indirizzandole a mezzo posta raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P.S. c/o l'A.T.C. – Via Schiapparelli 13 – 13900 Biella, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all'Albo Pretorio del Comune di Strona.

Strona, 14 luglio 2010

Il Responsabile del Servizio Patrimonio
Aldino Galfione Barozzo

Comune di Valle Mosso (Biella)

Pubblicazione graduatoria provvisoria Bando assegnazione alloggi di ERP n. 6 del 21/12/2009.

Il Responsabile del Servizio
rende noto

che la Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Biella ha provveduto a formulare la graduatoria provvisoria relativa al Bando di Concorso Generale n. 6 del 21/10/2009 per l'assegnazione in locazione di alloggi di ERP ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili per risulta nel Comune di Valle Mosso.

L'ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n. 26 di cui alla L.R. 3/10 e succ. mm. ii.

Le opposizioni in bollo, avverso la Graduatoria Provvisoria dovranno essere inoltrate, indirizzandole a mezzo posta racc.ta AR., alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P.S. c/o l'A.T.C. — Via Schiapparelli 13 - 13900 Biella, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all'Albo Pretorio del Comune di Valle Mosso.

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Marino

Comune di Verolengo (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16.04.2010: "Modifica art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale".

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

Di approvare le seguenti integrazioni e modifiche al Regolamento Edilizio Comunale approvato con Deliberazione Consigliare n. 22/2003, n. 23/2007 e successiva Deliberazione Consigliare n. 18/2010 così come meglio specificato:

Art. 2 comma 2: La Commissione è composta dal Presidente e da quattro membri eletti dal consiglio Comunale;

Art. 2 comma 3: Tali componenti sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri dovrà essere in possesso del diploma di laurea;

Verolengo, 15 luglio 2010

Il Responsabile del Procedimento

Gian Paolo Albano

Comune di Verrua Savoia (Torino)

Approvazione Piano di Recupero da attuare in loc. San Giovanni 50, proposto dal sig. Cancel Adrian.

Si rende noto che con deliberazione C.C. 24 del 23/06/2010, è stato approvato, in via definitiva, il progetto di Piano di Recupero proposto dal sig. Cancel Adrian, per l'attuazione di un intervento di recupero edilizio da realizzare sugli immobili siti in loc. S. Giovanni n. 50 al CT fg 34 map. 264.

Verrua Savoia, 29 luglio 2010

Il Responsabile del Servizio

Alfredo Di Capua

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 456-94471 del 14/07/2010. Derivazione n. 3389 - Domanda (Prot. n. 38892 del 19/03/2007) della Ditta ENKI S.r.l. per la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso civile (igienico sanitario e annaffiature strade interne) in Comune di Pozzolo Formigaro.

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio – Dirigente Responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale – Protezione Civile

Viste le Leggi n. 241/90 e n. 127/97 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 55 del 21/12/2009 con il quale è stato confermato fino al 30/06/2010 l'incarico del Dirigente responsabile della

Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale, Protezione civile – Dott. Giuseppe Puccio;
Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 – DIV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Visto il D.P.R. n. 238 del 18/02/1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della Legge 05/01/1994 n. 36, in materia di risorse idriche" con il quale è stata data piena operatività al principio di cui all'Art. 1 della L. 36/94;

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il "Regolamento regionale recante: Discipline dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica" (Legge regionale 29 dicembre 2000 n. 61), emanato con D.P.G.R. 05 maggio 2001, n. 4/R;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000 n. 61), emanato con D.P.G.R. 29/07/2003, n. 10/R;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 05 agosto 2002 n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)", emanato con D.P.G.R. 06/12/2004, n. 15/R;

Visto il Regolamento regionale recante "Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)", emanato con D.P.G.R. 10/10/2005, n. 6/R;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";

Visto il Regolamento regionale recante "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" emanato con D.P.G.R. 25/06/2007 n. 7/R;

Vista la domanda (Prot. n. 38892 del 19/03/2007) corredata dagli elaborati tecnici, della Ditta ENKI S.r.l. (omissis) con sede legale a Pozzolo Formigaro-Cascina Notaria, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Pozzolo Formigaro nella misura massima di 1 l/s media di 0,005 l/s per un volume medio annuo di 150 mc. ad uso civile (igienico sanitario e annaffiatura delle strade interne);

Vista l'ordinanza n. 79 prot. 153454 del 22/10/2008;

Vista la nota in data 22/12/2008 con la quale la ENKI

S.r.l. ha comunicato di non essere più interessata alla concessione sopra indicata in quanto dal marzo 2008 la Ditta ha cessato la gestione operativa della discarica e prevede entro l'anno 2008 di lasciare definitivamente il sito;
Vista la nota (prot. 51241 del 15/04/2010) con la quale la Ditta dichiara di avere necessità di utilizzare l'acqua fino al 31/12/2011;

Determina

a) di autorizzare in via provvisoria fino a tutto il 2011, la continuazione della derivazione d'acqua tramite un pozzo sito in Comune di Pozzolo Formigaro nella misura massima di 1 l/s media di 0,005 l/s per un volume medio annuo di 150 mc. ad uso civile (igienico sanitario e annaffiatura delle strade interne) a favore della ENKI S.r.l. (omissis);

b) di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente – Settore Equilibrio del bilancio idrico e uso sostenibile delle acque, al fine della riscossione del canone provvisorio;

c) di comunicare alla Ditta l'avvenuto rilascio del presente provvedimento con invito a ritirarne copia presso la suddetta amministrazione;

d) di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente Determinazione viene redatta in tre originali per gli adempimenti di competenza, di cui uno con firma digitale e gli altri due resi in forma cartacea e debitamente sottoscritti dal Dirigente Responsabile, di cui uno allegato agli atti della pratica presso il Servizio Risorse Idriche e uno trasmesso al richiedente.

Il Dirigente Responsabile

Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Provincia di Asti

Iscrizione al registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione provinciale di Asti-Sezione Sanitaria.

IL DIRIGENTE

Visto il Titolo V della Costituzione vigente, come modificato dalla Legge Costituzionale 3/2001;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 17/12/2009, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2010/2012;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 16 del 05/02/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2010;

Vista la legge 11/8/91 n. 266 "Legge quadro sul Volontariato";

Vista la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera f) della L. R. n. 1/2004 che determina il trasferimento e la delega di funzioni in materia di servizi sociali alle Province;

Vista la domanda di iscrizione al Registro Regionale del-

le Organizzazioni di Volontariato – Sezione provinciale di Asti – Sezione Sanitaria inoltrata dal Presidente e Legale Rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato "Lida - Asti", con sede a Valfenera, Via Binelli n. 10, (omissis).

Visto l'atto costitutivo dell'organizzazione del 01.12.2004 registrato presso l'Agenzia delle entrate di Asti il 01.12.2004 al n. 101992 Serie 3, e lo Statuto registrato ad Asti il 22.03.2010 al n. 6364 Serie 3;

Vista la D.D. n. 2142 del 02/03/2004 ad oggetto "L. 266/91, LL. RR. 38/94 e 1/2004. Procedimento Volontariato" con la quale si determina di approvare, sulla scorta dei pareri forniti dal competente settore Regionale e nell'ambito dell'istruttoria per l'iscrizione al registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, ulteriori criteri;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000;

Viste le disposizioni vigenti;

determina

1. di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione Provinciale di Asti – Sezione Sanitaria l'Organizzazione di Volontariato "Lida - Asti", con sede a Valfenera, Via Binelli n.10, (omissis);

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3. di inviare successivamente il presente provvedimento alla Segreteria Organi Istituzionali dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza all'art. 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale, nonché al competente Settore della Regione Piemonte e all'Organizzazione di Volontariato sopra indicata.

Il Dirigente

Cultura, Servizi Sociali, Politiche Giovanili

Laura Bosia

Provincia di Asti

Giudizio di compatibilità ambientale finalizzato al rilascio dell'autorizzazione comunale, relativo al Progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale dell'area sita in località "Cascina Appiano" situata nel comune di Asti (AT). Proponente: ditta Soc. Calcestruzzi Valente srl, con sede legale in regione Variglie, 166 - Asti (AT).

Con riferimento al progetto presentato dalla ditta Soc. Calcestruzzi Valente srl, con sede legale in regione Variglie, 166 - Asti (AT) - (omissis) si pubblica, a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. 40/98 e s.m.i., per estratto, il seguente provvedimento:

determinazione dirigenziale n. 1.932 – del 23.04.2010 ad oggetto: Giudizio di compatibilità ambientale finalizzato al rilascio dell'autorizzazione comunale, relativo al Progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale dell'area sita in località "Cascina Appiano" situata nel comune di Asti (AT).

Proponente: ditta Soc. Calcestruzzi Valente srl, con sede legale in regione Variglie, 166 - Asti (AT) (omissis).

N.B.: i testi integrali e gli allegati alla presente delibera-

zione sono depositati presso l'ufficio deposito progetti - piazza Alfieri, 33 - 14100 Asti.

(omissis)

Per tutto quanto sopra esposto

Determina

- di dare atto di quanto indicato in premessa, quale parte sostanziale al presente provvedimento;

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale dell'area sita in località "Cascina Appiano" situata nel comune di Asti (AT) - proponente: ditta Soc. Calcestruzzi Valente s.r.l., con sede legale in regione Variglie, 166 - Asti (AT) (omissis), per le motivazioni dettagliatamente evidenziate in premessa, di seguito riportate:

1. Il progetto è finalizzato a sfruttare la risorsa mineraria, lì ancora presente in quantità economicamente utilizzabile, dando sviluppo ad un settore produttivo storicamente tipico di alcune aree del territorio astigiano;

2. I sistemi di mitigazione ed il piano di monitoraggio previsti, limitano e controllano l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbati dal progetto di coltivazione;

3. Le caratteristiche dell'intervento sono congruenti con le strategie riferibili ad uno sviluppo sostenibile del territorio;

secondo le prescrizioni contenute nell'Allegato A) denominato "Prescrizioni inerenti il giudizio di compatibilità ambientale" che si allega quale parte integrante della presente determinazione;

2. di dare atto, ai sensi del punto 4, articolo 13 della l.r. 40/98 e s.m. e i., che l'autorizzazione comunale alla coltivazione di cava è di competenza del Comune di Asti (AT), al quale si trasmette, ai fini dell'emanazione dei relativi provvedimenti di competenza, l'Allegato B) "Disciplinare di coltivazione mineraria e di recupero ambientale per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della nuova cava", che si allega quale parte integrante della presente determinazione, per mera presa d'atto;

3. di dare altresì atto dei verbali delle riunioni della conferenza di servizi di cui sopra, svoltesi presso la sede della Provincia di Asti in data 15.07.09, 08.09.09, 16.02.10, ove il proponente, anche tramite deposito di documentazione tecnica integrativa, ha fornito alcuni opportuni chiarimenti circa gli aspetti ambientali, geologici, geotecnici ed idrogeologici, agli atti dell'ufficio;

4. Di dare atto altresì che, nel presente provvedimento, che reca il giudizio di compatibilità ambientale, così come deciso dalla Conferenza di Servizi, non sono ricomprese le seguenti autorizzazioni:

Autorizzazione comunale alla coltivazione della cava (ex ll.rr. 69/78 e 44/00), che verrà rilasciata dal Comune di Asti (AT), entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto;

5. di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 4 costituisce atto di avvio del procedimento di variante del vigente strumento urbanistico.

6. di trasmettere copia conforme del presente atto al proponente ed ai diversi soggetti interessati;

7. di inviare altresì copia della presente determinazione dirigenziale alla Regione Piemonte – Direzione Tutela e Risanamento Ambientale Programmazione Gestione Rifiuti – Settore Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale ed al Comando prov.le del Corpo Forestale dello Stato;

8. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia;

9. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di 3 anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 9, della l.r. 40/1998 e di 5 anni, per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs 152/06 s.m.i.;

10. Di dare atto che ARPA provvederà, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, l.r. 40/1998, ad assicurare il controllo delle condizioni previste per la realizzazione.

- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

• La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati digitalmente:

La P.O. di riferimento – proponente

Angelo Rossi

Il Dirigente del Servizio Ambiente

Angelo Marengo

Il Direttore Generale Segretario

Giuseppe Gorla

Provincia di Cuneo

Politiche sociali e volontariato

Decreto n. 18 del 05/07/2010 Settore Politiche Sociali.
Oggetto: sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Iscrizione associazione "IDEE.COMunità - idee per una comunità, per le famiglie e per i giovani".

IL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI

Oggetto: Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "IDEE.COMunità - idee per una comunità, per le famiglie e per i giovani"

Vista la Legge 11.8.1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

vista la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato";

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R. 38/94, artt.3 e 4 - Registro Regionale del Volontariato - Istituzione della sezione "Organismi di collegamento e coordinamento" e approvazione della articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione;

vista la legge regionale n. 1 del 8/1/04 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e

servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", con la quale la Regione Piemonte ha provveduto a trasferire alle Province l'istituzione della sezione provinciale del Registro delle Organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal Registro stesso, oltre ai relativi adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa;

vista la Deliberazione n. 514 del 18 luglio 2001, con la quale la Giunta Provinciale ha istituito la sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato; vista la domanda di iscrizione al registro regionale del volontariato inoltrata in data 13/05/2010 dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione "IDEE.COMunità - idee per una comunità, per le famiglie e per i giovani", con sede legale ed operativa in Fraz. Castelletto n. 136 c/o Simondi Antonella, c.a.p. 12022 Busca, (omissis);

visto l'atto costitutivo, lo statuto e la documentazione inviata;

considerato che dall'istruttoria eseguita dal competente Settore, l'Associazione "IDEE.COMunità - idee per una comunità, per le famiglie e per i giovani" risulta in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 5 della legge 266/91, per l'iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di volontariato;

Viste le direttive emesse dal Segretario Generale con nota n. 17/3 del 4/03/2010;

decreta

di iscrivere l'Associazione "IDEE.COMunità - idee per una comunità, per le famiglie e per i giovani", con sede legale ed operativa in Fraz. Castelletto n. 136 c/o Simondi Antonella, c.a.p. 12022 Busca, (omissis), nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione promozione della cultura, istruzione, educazione permanente.

Il Dirigente

Maria Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di derivazione idroelettrica sul torrente Corsaglia in comune di San Michele Mondovì. Proponenti: Briatore costruzioni s.r.l. Villanova Mondovì e Luigi Michelotti San Michele Mondovì.

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 13.12.2007 e dell'11.03.2010, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

Delibera

(omissis)

- Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di derivazione idroelettrica sul Torrente Corsaglia in Comune di San Michele Mondovì,

presentato da parte di Giovanni Briatore, rappresentante della Società Briatore Costruzioni s.r.l., con sede a Villanova Mondovì, in Via Torino n. 38, e di Luigi Michelotti, (omissis), in quanto il progetto così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dai proponenti, viste le attuali condizioni ambientali dei siti di previsto intervento, non determinerà un significativo degrado né un'importante perturbazione delle componenti ambientali interferite in fase di realizzazione e di esercizio della derivazione.

- *Per mitigare* ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dai proponenti, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

(omissis)

- *Di dare atto* delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 13.12.2007 e dell'11.03.2010, conservati agli atti dell'Ente e precisamente:

(omissis)

- *Di rinviare* la formalizzazione dell'atto di autorizzazione ai sensi del DPGR 29.7.2003 n. 10/R, al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Naturali, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

- *Di rinviare* il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. oltre i termini della procedura di VIA, previa presentazione al Comune di San Michele Mondovì degli elaborati elencati nella n. 1256 in data 11.03.2010 di cui all'*Allegato 3* alla presente deliberazione.

- *Di rinviare* il rilascio del permesso di costruire ex D.P.R. 380/01 e s.m.i. oltre i termini della procedura di VIA, subordinatamente all'approvazione di Variante parziale al P.R.G.C., ancora in itinere, ed al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., di cui al precedente punto 7.

- *Di stabilire* per il rilascio delle predette autorizzazioni comunali, il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

(omissis)

- *Di stabilire* che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la *durata di tre anni* a decorrere dalla data della presente deliberazione. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

(omissis)

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L. R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto.

Allegati (omissis)

Provincia di Cuneo

Estratto Determinazione Dirigenziale di concessione mineraria perpetua "Terme di Vinadio" in comune di Vinadio.

Con Determinazione Dirigenziale n. 4280 del 09.06.2010 la concessione mineraria perpetua "Terme di Vinadio" ubicata sul territorio del comune di Vinadio (CN) è stata integrata, inserendo all'interno della stessa le nuove emergenze di acque termali scaturenti dai pozzi denominati "Pozzo 1 e Pozzo 2".

Cuneo, 15 luglio 2010

Il Dirigente

Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Estratto Determinazione Dirigenziale di permesso di ricerca per acque minerali "Corborant 2" in comune di Vinadio.

Con Provvedimento Dirigenziale n. 76 del 08.06.2010 è stato accordato alla Satea Srl il permesso di ricerca per acque minerali "Corborant 2" ubicato sul territorio del comune di Vinadio (CN).

Cuneo, 15 luglio 2010

Il Dirigente

Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Ordinanza n. 176 del 31/05/2010.

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza 12.06.2007 della Società E.S.A. Energie S.r.l., intesa ad ottenere la concessione di subderivazione dai Canali dei Molini di Revello e di Rifreddo, nei Comuni di Sanfront, Rifreddo e Revello, la portata massima complessiva di litri al secondo 1150 e media di 1090 per produrre sul salto di metri 67,35 la potenza nominale media di 720 kW, ad uso energetico;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. n. 10/R con nota 09.08.2007 prot. n. 3512/07/DA;

Visto il nulla osta dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Ufficio di Torino, rilasciato - ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. n. 10/R con nota 04.05.2010 prot. n. 16845; Visto il T.U. delle Disposizioni di Legge sulle Acque e Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la Legge Regionale 26.4.2000 n. 44 di Conferimento di Funzioni e Compiti Amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento Regionale recante “Disciplina dei Procedimenti di Concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

Ordina

la presente Ordinanza venga affissa presso gli Albi Pretori dei Comuni di Sanfront, Rifreddo e Revello per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati, saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n°30 e presso le Segreterie dei Comuni di Sanfront, Rifreddo e Revello, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure ai Comuni di Sanfront, Rifreddo e Revello; potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco di Sanfront (Racc. A.R.) 12030 Sanfront

Al Sindaco di Revello (Racc. A.R.) 12036 Revello

Al Sindaco di Rifreddo (Racc. A.R.) 12030 Rifreddo

Alla Società E.S.A. Energie S.r.l. (Racc. A.R.) 12038 Savigliano

Al Parco del Po tratto Cuneese 12037 Saluzzo

Un rappresentante della Società richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 29/09/2010 alle ore 10:00, con ritrovo presso il Municipio di Rifreddo; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse. I Comuni restituiranno alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione. I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera f) dell'art. 11 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che:

- il progetto in capo alla Società E.S.A. Energie S.r.l. prevede l'opera di presa presso la C. Costanzi alla quota di circa 455 m s.l.m. (ponte S.P. sul fiume Po n. 26) e lo scarico nel Bedale “La Comuna” in prossimità della C. Gianotti alla quota di circa 385m s.l.m.;

- il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo;

- il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo ed il referente è il

Dott. Ing. Paolo Algarotti;

- nel caso di ammissione di ulteriori domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data.

Cuneo, 31 maggio 2010

Il Dirigente

Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Ordinanza n. 299 del 19/07/10 - Istanza 10.07.2007 della Società Ecoenergy s.r.l. con sede in Carrù in strada Trinità n. 1, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal torrente Armella in Comune di Ormea, località Valdarmella.

Il Dirigente

Vista l'istanza 10.07.2007 della Società Ecoenergy s.r.l. con sede in Carrù in strada Trinità n. 1, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal torrente Armella in Comune di Ormea, località Valdarmella, la portata massima di l/s 490 e media di l/s 181 per produrre sul salto di m 100 la potenza nominale media di kW 177;

Visto il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi dell'art. 7, comma 2 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i. - con nota prot. n. 4182/07/DA del 09.08.07;

Vista la nota prot. n. 5745.14/06 del 22/10/07 della Regione Piemonte Settore Dec. OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico;

Vista la documentazione integrativa trasmessa da Servizio VIA di questa Amministrazione con nota prot. n. 25996 del 09.05.08;

Vista la concessione di derivazione d'acqua pubblica n. 4124 intestata al Comune di Ormea e prevedente la derivazione della portata massima di l/s 490 e media di l/s 181 per produrre sul salto di m 100 la potenza nominale media di kW 177;

Vista l'istanza 05.09.07 del Comune di Ormea di variante alla concessione sopra citata caratterizzata dai seguenti parametri: portata massima di l/s 450 portata media di l/s 195, salto di m 138, potenza nominale media di kW 264; Visto l'esito della procedura di Verifica di impatto ambientale conclusasi con Determinazione n. 166 del 21.12.07 prevedente l'assoggettamento alla successiva fase di Valutazione di impatto ambientale.

Preso atto che in data 10.06.08 il Comune di Ormea ha depositato, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i., domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e contestuale istanza (trasmessa con la documentazione integrativa in data 23.12.08) intesa ad ottenere la concessione di derivare dal Torrente Armella secondo i seguenti parametri: la portata massima di l/s 450, portata media di l/s 150, salto di m 164, potenza nominale media kW 241; Visto il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi dell'art. 7, comma 2 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i. - con nota prot. n. 2330 del 15.09.08;

Vista la nota prot. n. 58349.14/06 del 29.08.08 della Regione Piemonte Settore Dec. OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico;

Vista la documentazione integrativa trasmessa da Servizio VIA di questa Amministrazione con nota prot. n. 25996 del 18.12.08;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la Legge Regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento Regionale recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

Ordina

la presente Ordinanza venga affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Ormea per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Ormea a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Ormea; potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Alla Regione Piemonte Sett. Dec. OO.PP. Cuneo

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco di Ormea Ormea

Alla Società Ecoenergy s.r.l. Carrù

I proponenti dovranno presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 16/09/2010 alle ore 10:00, con ritrovo presso il Municipio di Ormea; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera f) dell'art. 11 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che:

- il progetto in capo alla Società Ecoenergy s.r.l. prevede l'opera di presa alla quota di circa 992 m e la restituzione alla quota di circa 894 m e periodo di funzionamento pari all'intero anno;

- il progetto in capo al Comune di Ormea prevede l'opera di presa alla quota di circa 1061 m e la restituzione alla quota di circa 895 m e periodo di funzionamento pari all'intero anno;

- il procedimento amministrativo di cui alla presente

Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore ing. Fabrizio Cavallo e il referente è l'ing. Paolo Algarotti;

- nel caso di ammissione di ulteriori domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data.

Cuneo, 19 luglio 2010

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Ordinanza n. P12765/2010: domanda datata 26-5-2009 della “ENI SpA – Divisione Refining & Marketing” di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi, in Comune di Settimo Torinese, in misura di l/sec massimi complessivi 4 e medi 1,87 ad uso igienico-sanitario, antincendio ed irrigazione aree verdi.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12765/2010.

“Vista la domanda datata 26-5-2009 della “ENI SpA – Divisione Refining & Marketing – Colori Agip” con sede legale a Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1 (omissis) intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi in falda superficiale con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 4 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 1,87 litri/secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 59.020 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 15 metri; ad uso igienico-sanitario, antincendio ed irrigazione aree verdi. Comune ove è ubicata l'opera di presa: Settimo Torinese, località Consolata.

Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 815 datata 19-2-2010 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole. (omissis)

Ordina

la sopracitata domanda datata 26-5-2009 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Settimo Torinese.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 7-9-2010 alle ore 10.30 con ritrovo presso l'ingresso principale del Municipio del Comune di Settimo Torinese.

Si ricorda che nel caso di ammissione di domande con-

correnti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso.” (omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Ordinanza n. P12792/2010: domanda in data 26-10-2009 della Scarafiotti Fratelli Srl di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi in soccorso di un pozzo esistente da ricondizionare (Cod. Univ. TO-P-04553), in Comune di Settimo Torinese, ad uso lavanderia industriale.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12792/2010.

“Vista la domanda in data 26-10-2009 della Scarafiotti Fratelli Srl con sede legale a Settimo Torinese, Via Regio Parco n. 106/B (omissis) intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi in falda superficiale in soccorso di un pozzo esistente da ricondizionare (Cod. Univ. TO-P-04553), con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 12 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 2,28 litri/secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 72.000 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 20 metri; ad uso lavanderia industriale.

Comune ove è ubicata l'opera di presa: Settimo Torinese, località Via Regio Parco n. 106/B.

Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 815 datata 19-2-2010 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole. (omissis)

Ordina

la sopracitata domanda in data 26-10-2009 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Al-

bo Pretorio del Comune di Settimo Torinese.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 7-9-2010 alle ore 14.30 con ritrovo presso l'ingresso principale del Municipio del Comune di Settimo Torinese.

Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso.” (omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Domanda datata 05.03.2010 della Terme d'argento S.r.l. di permesso di ricerca di acque minerali e termali sull'area denominata “BIO'2”, in Comune di Borgofranco di Ivrea (TO).

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione del proprio rende noto datato 06.07.2010

“Vista la Legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 “*Ricerca e coltivazione di Acque minerali e termali*” e s.m.i..

Vista la Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e s.m.i. “*Disposizioni per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e s.m.i., che all'art. 86 lett. a) attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di acque minerali e termali di cui alla L.R. 25/94;

Vista la domanda datata 05.03.2010 della Terme d'argento S.r.l. di permesso di ricerca di acque minerali e termali sull'area denominata “BIO'2”, in Comune di Borgofranco di Ivrea (TO);

Rende noto

che la Terme d'argento S.r.l. ha presentato la domanda datata 05.03.2010 intesa ad ottenere il permesso di ricerca per acque minerali e termali sull'area denominata “BIO'2”, in Comune di Borgofranco di Ivrea (TO).

Il presente avviso e la copia della domanda saranno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Borgofranco di Ivrea per 15 giorni consecutivi.

La sopracitata domanda ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di *quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte* a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre giorni 15 dall'inizio della suaccennata pubblicazione al Servizio Gestione delle Risorse Idriche, ovvero al Comune suindicato."omissis"

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Torino

R.D. n. 523/1904, D.Lgs. n. 112/1998, L.R. n. 44-5084/2002, Direttiva tecnica dell'Autorità di Bacino del Fiume Po adottata con deliberazione n. 9/2006 del 05/04/2006. Domanda in data 17/06/2010 del Comune di Oulx (TO) per ottenere la concessione relativa all'estrazione di materiale litoide del rio Seguret, in corrispondenza dell'attraversamento della S.S. n. 335, per un volume totale di 817,67 metri cubi.

Vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002

Si rende noto

che il Comune di Oulx (TO) ha presentato al Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino domanda in data 17.06.2010 per ottenere la concessione di estrazione di materiale litoide dal rio Seguret, in corrispondenza dell'attraversamento della S.S. n. 335, per un volume totale di 817,67 m³.

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'estrazione prevista, nel limite del volume suddetto, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino – Via Belfiore, 23 – Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002, le proprie osservazioni al Settore sopra citato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Vicario della Direzione
Andrea Tealdi

ACCORDI DI PROGRAMMA

Azienda sanitaria locale "TO3"

S.C. Attività e Progetti Integrati Socio Sanitari

Approvazione Accordo di Programma ai sensi dell'art 34 del D.LGS. 18/08/2000 n. 267 tra l'A.S.L. TO 3 e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali per l'applicazione della D.G.R. 51-11389 del 23/12/2003 "D.P.C.M. 29/11/2009, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione livelli essenziali di assistenza all'area dell'integrazione socio sanitaria". Periodo 2010-2014.

Il Direttore Generale - Ing. Giorgio Rabino
(omissis)
Delibera

di approvare per le ragioni riportate in premessa e ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, lo schema di Accordo di Programma valevole per il periodo 2010-2014 tra l'A.S.L. TO3 e gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali C.I.S.A.P. di Grugliasco, C.I.S.A. di Rivoli, C.I.S.S.A. di Pianezza, Con.I.S.A. di Susa, C.I. di S. di Orbassano, C.I.S.S. di Pinerolo, C.A.S.A. di Giaveno, Comunità Montana Valli Chisone, Germanasca, Pellice, Pinerolese Pedemontano di Perosa Argentina per l'applicazione della D.G.R. 51-11389 del 23.12.2003 "D.P.C.M. 29.11.2009, Allegato 1, Punto 1 C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio sanitaria", allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

(omissis)

ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

(omissis)

Premesse

1 – L'A.S.L. TO3 e gli Enti Gestori afferenti al bacino territoriale dell'Azienda stessa danno attuazione alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003 "D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria" attraverso processi di concertazione finalizzati a qualificare ed ottimizzare la rete di servizi attualmente erogati sul territorio, secondo criteri di flessibilità e dinamicità nell'ambito di un sistema in cui la componente sanitaria e quella sociale si coordinano in un comune campo di azione: l'area dell'integrazione socio-sanitaria.

2 – Con riferimento alla suddetta area è convinzione comune dei soggetti aderenti al presente Accordo di Programma che l'integrazione tra comparto sociale e comparto sanitario presuppone che siano chiari i diritti delle persone, definiti i soggetti deputati a garantirli, certe le risorse per attuarli.

3 – Allo scopo di perseguire tale obiettivo gli Enti contraenti si impegnano ad assicurare il pieno coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali, delle comunità locali da queste rappresentate nonché di tutte le componenti sociali – a vario titolo coinvolte nelle tematiche relative alla salute – con gli strumenti individuati nel presente Accordo.

4 – Al fine di garantire ai cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'A.S.L. TO3 i livelli essenziali di assistenza di cui alla D.G.R. 51-11389 del 23.12.2003, gli Enti contraenti ritengono necessario interagire sistematicamente su programmi e progetti definiti di comune accordo per rispondere nel modo più appropriato ai reali bisogni, garantendo la continuità delle cure ed il coordinamento degli interventi in ogni fase del percorso assistenziale.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1 - Forma oggetto del presente accordo la disciplina dell'esercizio delle prestazioni sanitarie, delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria - di cui all'art. 3 septies della legge 502/92 e s.m.i - che l'allegato 1, Punto 1.C del D.P.C.M.

29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” ed il D.P.C.M. 10.02.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” assegnano, rispettivamente, alla titolarità del Servizio Sanitario Nazionale ed a quella dei Comuni che esercitano le funzioni ad essi attribuite attraverso i propri Enti Gestori.

2 - In particolare vengono individuati gli indirizzi e le linee guida per la gestione integrata degli interventi e delle prestazioni individuati dalla D.G.R. n. 51-11389 del 23/12/2003 “D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria” con riferimento:

a) all’articolazione delle cure domiciliari nella fase di lungoassistenza;

b) all’articolazione dell’assistenza territoriale, semi-residenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti;

c) all’articolazione dei servizi e degli interventi socio-sanitari per le persone con disabilità.

3 - Si conviene, a tal fine, che le tipologie erogative interessate dal presente atto afferiscono all’area delle prestazioni di carattere socio-sanitario ed in particolare alle prestazioni sanitarie; a quelle sanitarie di rilevanza sociale – nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali è stata prevista una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al S.S.N. – ed a quelle sociali a rilevanza sanitaria di competenza dei Comuni e prestate attraverso gli Enti Gestori con partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, stabilita dai Comuni stessi nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento.

4 - Fermo restando che le prestazioni sanitarie e quelle sanitarie a rilevanza sociale sono garantite dal Servizio Sanitario Nazionale e comprese nei livelli essenziali di assistenza, l’A.S.L. TO 3 e gli Enti Gestori convengono, inoltre, di assicurare l’integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni di rispettiva competenza individuando gli strumenti e gli atti necessari allo svolgimento di tutte le attività volte a soddisfare – mediante percorsi assistenziali integrati – i bisogni di salute delle persone che richiedono unitamente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.

5 - Viene inoltre concordato che le risorse finanziarie da utilizzare per perseguire le finalità di cui al successivo articolo 2 verranno quantificate annualmente dagli Enti contraenti nei Programmi delle Attività Territoriali (P.A.T.) distrettuali.

Art. 2 - Finalità

1 - Il presente accordo è finalizzato al mantenimento ed all’implementazione di un sistema integrato nell’ambito del quale l’A.S.L. TO3 e gli Enti Gestori siano in grado di interagire sistematicamente – a livello aziendale e del singolo Distretto – su programmi e progetti definiti di comune accordo per rispondere nel modo più appropriato ai reali bisogni, garantendo la continuità delle cure ed il coordinamento degli interventi in ogni fase del percorso assistenziale.

2 - Nell’ambito di tale finalità vengono individuati i seguenti obiettivi comuni:

a) miglioramento delle capacità di valutare i bisogni reali anche non espressi, attraverso la rilevazione delle situazioni di esposizione a rischio di emarginazione e delle possibili ricadute sulla salute, intesa come benessere psicofisico e sociale, sia dei singoli individui che della popolazione del territorio nel suo complesso;

b) superamento dell’istituzionalizzazione e del ricovero improprio mediante il privilegio di servizi ed interventi che consentano il mantenimento, l’inserimento ed il reinserimento dei soggetti nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa;

c) valorizzazione della capacità di funzionare a rete integrata a livello distrettuale attraverso la collaborazione sistematica delle varie figure professionali per la formulazione di progetti personalizzati d’intervento;

d) integrazione non solo fra servizi sanitari e socio-assistenziali, ma con i servizi educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio, al fine di concorrere a fornire una risposta globale alle esigenze della popolazione;

e) promozione della collaborazione con il volontariato e l’associazionismo al fine di creare sinergie tra le risorse istituzionali e quelle della comunità locale;

f) valorizzazione della capacità di valutare i costi e di utilizzare in modo appropriato ed efficiente le risorse a disposizione, incrementando la produttività e l’efficacia del sistema.

3 - Il perseguimento di tali finalità deve caratterizzare le modalità di lavoro di tutti i soggetti interessati, ivi compresi i terzi convenzionati con i singoli Enti contraenti.

Art. 3 - Strumenti, criteri e procedure di programmazione congiunta

1 - L’A.S.L. TO3 e gli Enti Gestori individuano nel Distretto l’articolazione più idonea per la gestione integrata dei servizi socio-sanitari, per il rapporto con la popolazione e per il confronto con le autonomie locali.

2 - Il Distretto – quale garante della salute e responsabile della tutela – è deputato ad assicurare i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 3-quinquies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i, nonché il coordinamento delle proprie attività con quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole organicamente nel Programma delle Attività Territoriali.

3 - Al Distretto vengono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute fissati nel Programma delle Attività Territoriali e – nell’ambito delle risorse assegnate – il Distretto è dotato di autonomia tecnico gestionale ed economico-finanziaria.

4 - Dato atto che il Sindaco è titolare delle funzioni di tutela socio-sanitaria e del diritto alla salute per i suoi cittadini – in applicazione del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 6, comma 2, lettera b), della L.R. 1/2004 – gli Enti aderenti al presente Accordo di Programma riconoscono, al Comitato dei Sindaci di Distretto, un ruolo centrale nella programmazione delle attività afferenti all’area dell’integrazione socio-sanitaria e nella verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti nei Piani di

Zona – di cui alla legge regionale n. 1/2004 – e nei Profili e Piani di Salute – introdotti con la legge regionale n. 18/2007 – che devono essere tra loro coerenti nella parte relativa alle attività di integrazione socio-sanitaria.

5 – Al fine di garantire la preventiva convergenza di orientamenti dei due comparti interessati, l'omogeneità di contenuti, tempi e procedure, i Comuni associati negli Enti Gestori aderenti al presente Accordo – a tutela dei diritti della popolazione – provvedono a definire il Piano di Zona concertando con l'A.S.L. TO3 la parte relativa alle attività di integrazione socio sanitaria, nelle forme previste dall'art. 3-quater, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.

6 – I Profili e Piani di Salute, opportunamente integrati con i Piani di Zona, rappresentano gli strumenti con i quali la comunità locale, a livello distrettuale, definisce gli obiettivi prioritari di salute e benessere e produce le politiche volte a perseguirli. I Profili e Piani di Salute sono predisposti dal Comitato dei Sindaci di Distretto, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e previa concertazione con quelli indicati dall'art. 10 della legge regionale n. 18/2007. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 18/2007, l'A.S.L. TO3 garantisce al Comitato dei Sindaci la necessaria assistenza, la partecipazione al processo di elaborazione ed approvazione dei Profili e Piani di Salute e la disponibilità di tutte le informazioni epidemiologiche relative alla popolazione del Distretto.

7 – Attraverso il Piano Attuativo Locale (P.A.L.) l'A.S.L. TO3 programma le attività recependo, per le attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, quanto previsto dai Profili e Piani di Salute Distrettuali e dai Piani di Zona. Il Piano Attuativo Locale si realizza annualmente attraverso il Programma delle Attività Territoriali di Distretto nell'ambito del quale l'A.S.L. TO3 e gli Enti Gestori concordano le priorità degli interventi, con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2 del presente Accordo ed in particolare:

a) prevedono la localizzazione dei servizi a gestione diretta di cui all'art. 3-quinquies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i;

b) determinano le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 3-septies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i e le quote rispettivamente a carico dell'Azienda Sanitaria Locale e degli Enti Gestori, nonché la localizzazione dei presidi per il territorio di competenza.

8 – Il Programma delle Attività Territoriali è proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del Comitato dei Sindaci di Distretto, dal Direttore di Distretto ed è approvato dal Direttore Generale, d'intesa, limitatamente alle attività socio-sanitarie, con il Comitato medesimo, tenuto conto delle priorità stabilite a livello regionale. Ai fini della predisposizione del Programma l'A.S.L. TO3 e gli Enti Gestori si impegnano:

a) a relazionare annualmente, a cura del Direttore del Distretto e del Direttore dell'Ente Gestore, al Comitato dei Sindaci ed ai componenti dell'ufficio di coordinamento distrettuale sugli esiti della gestione integrata delle attività oggetto del presente accordo ed a formulare eventuali proposte di adeguamento, finalizzate alla program-

mazione delle attività da parte dei singoli Enti contraenti;

b) alla reciproca comunicazione preventiva delle eventuali variazioni dei costi dei servizi oggetto del presente accordo;

c) a prevedere annualmente un momento di incontro finalizzato alla progettazione congiunta tra i due Enti, entro il 31 dicembre di ogni anno, nel quale concordare le linee di intervento e gli investimenti degli Enti in termini di risorse strutturali, tecnologiche, umane, professionali e finanziarie da utilizzare nell'anno successivo per le attività oggetto del presente accordo;

d) a individuare congiuntamente – sulla base della programmazione annuale e pluriennale delle attività – la rete delle strutture pubbliche e private accreditate attraverso le quali saranno erogati gli interventi per i cittadini residenti nel territorio dell'A.S.L. TO3;

e) a definire congiuntamente, per le rispettive competenze, i rapporti contrattuali con le strutture di cui al punto precedente.

Art. 4 - Risorse strumentali, finanziarie e di personale messe a disposizione dagli enti contraenti

1 - L'A.S.L. TO3 e gli Enti Gestori si impegnano ad assumere quale standard minimo da assicurare per tutto il periodo di vigenza del presente accordo le risorse materiali, finanziarie e di personale utilizzate da ogni singolo Ente al momento della sua stipulazione così come risultano dagli atti programmatori e dagli atti di impegno finanziario assunti.

2 - L'A.S.L. TO3 e gli Enti Gestori si impegnano, altresì, a mantenere gli standard quali-quantitativi dei servizi, delle attività e degli interventi così come risultanti all'atto della stipulazione del presente accordo.

3 - Gli ulteriori investimenti di risorse vengono concordati in sede di programmazione annuale delle attività con le modalità di cui al precedente art. 3.

Art. 5 - Articolazione delle cure domiciliari nella fase di lungoassistenza

1 – Obiettivi comuni

L'A.S.L. TO3 e gli Enti Gestori, ai fini del mantenimento e dell'implementazione di una rete di servizi sanitari e socio-assistenziali in grado di rispondere efficacemente ed in modo appropriato ai bisogni dei soggetti assistiti a domicilio con progetti di lungoassistenza, convengono che gli obiettivi da perseguire sono:

a) la promozione e l'articolazione delle attività e dei servizi in relazione alla molteplicità dei bisogni espressi, privilegiando le azioni volte a favorire il recupero ed il mantenimento della qualità della vita e ad evitare l'istituzionalizzazione e l'ospedalizzazione improprie;

b) il perfezionamento dei livelli quantitativi e qualitativi di intervento con particolare riferimento a quelli svolti a domicilio in forma integrata, coinvolgendo e sostenendo i famigliari che curano;

c) il mantenimento del paziente nel proprio contesto di vita il più a lungo possibile;

d) l'attivazione di una rete complessa e diversificata di prestazioni in ambito distrettuale, anche attraverso il coinvolgimento del volontariato e del privato sociale;

e) la garanzia di una continuità dell'assistenza nelle varie fasi del percorso dell'assistito.

2 – Metodologie e strumenti di lavoro integrato

Lo strumento posto a garanzia del lavoro integrato tra gli Enti viene individuato nelle competenti Unità di Valutazione distrettuali, costituite così come previsto dalle norme regionali vigenti. Le Unità di Valutazione operano in base a protocolli/regolamenti comuni, adottati formalmente dall'A.S.L. TO3 e dagli Enti Gestori, nei quali devono essere puntualmente descritte le procedure operative dei servizi coinvolti applicate a tutti i cittadini afferenti ai singoli ambiti territoriali. I regolamenti devono in ogni caso assicurare agli assistiti, ed a chi li rappresenta, il diritto a presentare reclamo/ricorso e ad ottenere risposta scritta.

3 – Organizzazione delle attività

Le attività riferite alle cure domiciliari nella fase di lungoassistenza sono destinate ai cittadini residenti/domiciliati nei territori definiti dagli ambiti distrettuali. L'A.S.L. TO3 e gli Enti Gestori mettono a disposizione il personale sanitario e sociale che si impegna nella realizzazione degli obiettivi e dei progetti integrati, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente. Il coordinamento delle attività rivolte alla tutela socio-sanitaria delle persone che fruiscono di cure domiciliari viene assunto dall'A.S.L. TO3 attraverso il Direttore del Distretto.

4 – Risorse professionali messe a disposizione degli Enti contraenti

Ogni parte contraente garantisce la messa a disposizione delle sotto elencate risorse professionali, necessarie a realizzare gli obiettivi prefissati ed a garantire la messa in atto dei servizi e delle prestazioni, accollandosi il relativo onere, salvo quanto indicato al successivo punto "Ripartizione degli oneri a carico dei contraenti". La quantificazione delle unità di personale messe a disposizione e/o il monte ore che le stesse garantiranno per la realizzazione dei progetti verranno determinate annualmente nel momento dell'incontro finalizzato alla programmazione congiunta, con le modalità di cui al precedente art. 3.

a) Personale messo a disposizione dall'A.S.L. TO3:

Direttore del Distretto
Medico Responsabile S.S. Cure Domiciliari
Medici Servizio Territoriale di Continuità delle Cure
Medici specialisti (Geriatrici, Psichiatri, Fisiatri, etc...)
Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera

Scelta

Medici S.C. Medicina Legale
C.P.S.E. Infermieri
Infermieri
Operatori del Recupero e Riabilitazione Funzionale
Assistenti Sociali
O.S.S.

Personale amministrativo centrale e distrettuale

b) Personale messo a disposizione dall'Ente Gestore:

Direttore dell'Ente Gestore
Responsabili di Area
Assistenti sociali
A.D.E.S.T. ed O.S.S.

Personale amministrativo a livello centrale e territoriale

5 - Ripartizione degli oneri a carico dei contraenti

La suddivisione delle quote sotto riportate ricalca la normativa vigente in materia L.E.A. D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003 e della normativa regionale vigente.

a) A.S.L. TO3

50% della spesa prevista dal Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.) di lungoassistenza (inclusi tele soccorso, tele assistenza e pasti a domicilio) come definito dalla competente Unità di Valutazione, secondo i criteri e le modalità definite nel vigente protocollo finalizzato all'attuazione su base distrettuale della D.G.R. 39-11190/2009.

b) Ente Gestore

fino al restante 50% della spesa prevista dal Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.) di lungoassistenza (inclusi tele soccorso, tele assistenza e pasti a domicilio), come definito dalla competente Unità di Valutazione, secondo i criteri e le modalità definite nel vigente protocollo finalizzato all'attuazione su base distrettuale della D.G.R. 39-11190/2009, ove la stessa non sia attribuita – in tutto o in parte – all'utente sulla base dei regolamenti degli Enti Gestori stessi.

6 - Modalità di pagamento/rimborso degli oneri

Le modalità di ripartizione delle spese relative alla gestione complessiva delle attività di cui al presente articolo, sono definite nei protocolli finalizzati all'attuazione su base distrettuale della D.G.R. 39-11190/2009.

Art. 6 - Articolazione dell'assistenza territoriale, semi-residenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti

I – Obiettivi comuni

L'A.S.L. TO3 e gli Enti Gestori, ai fini del mantenimento e dell'implementazione di una rete di servizi sanitari e socio-assistenziali in grado di rispondere efficacemente ai bisogni degli anziani non autosufficienti, convengono che gli obiettivi da perseguire sono:

a) la promozione e la differenziazione delle attività e dei servizi in relazione alla molteplicità dei bisogni espressi, privilegiando le azioni volte a favorire il recupero ed il mantenimento della qualità della vita e ad evitare l'istituzionalizzazione e l'ospedalizzazione improprie;

b) il perfezionamento dei livelli quantitativi e qualitativi di intervento con particolare riferimento a quelli svolti a domicilio in forma integrata, coinvolgendo e sostenendo i familiari che curano;

c) il mantenimento dell'anziano nel proprio contesto di vita il più a lungo possibile;

d) l'attivazione di una rete complessa e diversificata di prestazioni in ambito distrettuale, anche attraverso il coinvolgimento del volontariato e del privato sociale;

e) la garanzia di una continuità dell'assistenza nelle varie fasi del percorso dell'assistito,

f) il potenziamento della rete di strutture semi residenziali e residenziali per anziani non autosufficienti ed il monitoraggio delle condizioni di vita degli ospiti finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti.

2 – Metodologie e strumenti di lavoro integrato

Lo strumento posto a garanzia del lavoro integrato tra gli Enti viene individuato nella competente Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.), costituita così come previsto dalle norme regionali vigenti. L'U.V.G. opera in base a

protocolli/regolamenti comuni, adottati formalmente dall'A.S.L. TO3 e dagli Enti Gestori, nei quali devono essere puntualmente descritte le procedure operative dei servizi coinvolti applicate a tutti i cittadini afferenti ai singoli ambiti territoriali. Il regolamento deve in ogni caso assicurare agli assistiti, ed a chi li rappresenta, il diritto a presentare reclamo/ricorso e ad ottenere risposta scritta.

3 – Organizzazione delle attività

Le attività riferite all'Area "Tutela sanitaria e socio-assistenziale degli anziani non autosufficienti" sono destinate ai cittadini residenti nei territori definiti dagli ambiti distrettuali. L'A.S.L. TO3 e gli Enti Gestori mettono a disposizione il personale sanitario e sociale che si impegna nella realizzazione degli obiettivi e dei progetti integrati, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente. Il coordinamento delle attività rivolte alla tutela socio-sanitaria degli anziani non autosufficienti viene assunto dall'A.S.L. TO3 attraverso il Direttore del Distretto.

4 – Risorse professionali messe a disposizione degli Enti contraenti

Ogni parte contraente garantisce la messa a disposizione delle sotto elencate risorse professionali, necessarie a realizzare gli obiettivi prefissati ed a garantire la messa in atto dei servizi e delle prestazioni, accollandosi il relativo onere, salvo quanto indicato al successivo punto "Ripartizione degli oneri a carico dei contraenti". La quantificazione delle unità di personale messe a disposizione e/o il monte ore che le stesse garantiranno per la realizzazione dei progetti verranno determinate annualmente nel momento dell'incontro finalizzato alla programmazione congiunta, con le modalità di cui al precedente art. 3.

a) Personale messo a disposizione dall'A.S.L. TO3:

Direttore del Distretto
Medico Responsabile S.S. Residenzialità per anziani
Medici Servizio Territoriale di Continuità delle Cure
Medici specialisti (Geriatrici, Psichiatri, Fisiatri, etc...)
Medici di Medicina Generale
Medici S.C. Medicina Legale
C.P.S.E. Infermieri
Infermieri
Assistenti Sociali
O.S.S.
Personale amministrativo centrale e distrettuale

b) Personale messo a disposizione dall'Ente Gestore

Direttore dell'Ente Gestore
Responsabile di Area
Assistenti sociali
A.D.E.S.T. ed O.S.S.
Personale amministrativo a livello centrale e territoriale

5 – Ripartizione degli oneri a carico dei contraenti

La suddivisione delle quote sotto riportate consegue all'applicazione della D.G.R. n. 51 del 23.12.2003 e della normativa regionale vigente.

a) A.S.L. TO3

Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.) di lungoassistenza come definito dalla competente Unità di Valutazione secondo i criteri e le modalità di cui alla D.G.R.

39-11190/2009: 50% della spesa prevista (inclusi tele soccorso, tele assistenza e pasti a domicilio);

inserimento in Centro Diurno per anziani non autosufficienti: 50% della spesa sostenuta;

inserimenti in Centri Diurni Alzheimer: quota della retta così come definita dalla vigente normativa regionale;

inserimento in presidi residenziali per non autosufficienti: quota della retta così come definita dalla vigente normativa regionale.

b) Ente Gestore:

Per le prestazioni sotto elencate l'Ente Gestore integra la quota di spesa posta a carico del cittadino, secondo criteri e modalità definite da ciascun Ente Gestore fatta salva l'individuazione - da parte della Regione Piemonte - di linee guida omogenee e fino ad un massimo corrispondente alle percentuali indicate nel presente accordo.

Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.) di lungoassistenza (inclusi tele soccorso, tele assistenza e pasti a domicilio), come definito dalla competente Unità di Valutazione secondo i criteri e le modalità di cui alla D.G.R. 39-11190/2009: fino al 50% della spesa sostenuta ove la stessa non sia attribuita - in tutto o in parte - all'utente;

inserimento in Centro Diurno per anziani non autosufficienti: fino al 50% della spesa sostenuta ove la stessa non sia attribuita - in tutto o in parte - all'utente;

inserimenti in Centri Diurni Alzheimer: quota della retta così come definita dalla vigente normativa regionale;

inserimento in presidi residenziali per non autosufficienti: quota della retta così come definita dalla vigente normativa regionale.

6 – Modalità di pagamento/rimborso degli oneri

Gli Enti che aderiscono al presente accordo concordano di adottare le seguenti modalità pagamento/rimborso delle prestazioni:

a) Le modalità di ripartizione delle spese relative ai Piani Assistenziali Individuali (P.A.I.) di lungoassistenza (inclusi tele soccorso, tele assistenza e pasti a domicilio) sono definite nei protocolli finalizzati all'attuazione su base distrettuale della D.G.R. 39-11190/2009.

b) Ogni singolo Ente si farà carico direttamente del pagamento della spesa relativa alle rette di anziani non autosufficienti collocati in strutture diurne (inclusi i Centri Alzheimer) o ricoverati dall'A.S.L. TO3 in strutture, secondo le proprie competenze, nell'ambito del rapporto formalizzato fra gli Enti e la struttura.

c) Nel caso in cui i servizi (territoriali, semi residenziali e residenziali) siano forniti direttamente dall'Ente gestore, L'A.S.L. TO3 provvederà a rimborsare le spese poste a suo carico.

Art. 7 - Articolazione dei servizi e degli interventi socio-sanitari per le persone con disabilità

1 - Obiettivi comuni

L'A.S.L. TO3 e gli Enti Gestori ai fini del mantenimento e dell'implementazione di una rete di servizi sanitari e socio-assistenziali in grado di rispondere efficacemente ai bisogni delle persone disabili convengono che gli obiettivi comuni sono:

a) la promozione della massima autonomia ed integrazione sociale e la differenziazione delle attività e dei servizi in relazione alla molteplicità dei bisogni espressi,

privilegiando le azioni volte ad evitare l'istituzionalizzazione impropria;

b) il perfezionamento dei livelli quantitativi e qualitativi di intervento con particolare riferimento a quelli territoriali svolti in forma integrata, coinvolgendo e sostenendo i famigliari;

c) il mantenimento della persona disabile nel proprio contesto di vita il più a lungo possibile;

d) l'attivazione di una rete complessa e diversificata di prestazioni in ambito distrettuale, anche attraverso il coinvolgimento del volontariato e del privato sociale;

e) la garanzia di una continuità dell'assistenza nelle varie fasi del percorso dell'assistito;

f) la promozione e la realizzazione di opportunità diversificate di strutture residenziali alternative all'istituzionalizzazione quali comunità alloggio, di pronto intervento, di convivenza guidata, ecc..., nel rispetto delle disposizioni normative in materia;

g) il monitoraggio delle condizioni di vita degli ospiti finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti.

2 – Metodologie e strumenti di lavoro integrato

Gli strumenti posti a garanzia del lavoro integrato tra gli Enti vengono individuati nella Unità di Valutazione dell'Attività e della Partecipazione (U.V.A.P.) e nella Unità di Valutazione Minori (U.V.M., che svolge anche le funzioni assegnate alle Unità Multidisciplinari) costituite come previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente. Le Unità di Valutazione operano in base a protocolli/regolamenti comuni, adottati formalmente dall'A.S.L. TO3 e dagli Enti Gestori, nei quali devono essere puntualmente descritte le procedure operative dei servizi coinvolti applicate a tutti i cittadini afferenti ai singoli ambiti territoriali. I regolamenti devono, in ogni caso, assicurare agli assistiti ed a chi li rappresenta, il diritto a presentare ricorso/reclamo e ad ottenere risposta scritta.

3 – Organizzazione delle attività

Le attività riferite all'Area "Tutela sanitaria e socio-assistenziale per le persone con disabilità", sono destinate ai cittadini residenti nei territori definiti dagli ambiti distrettuali. L'A.S.L. TO3 e gli Enti Gestori mettono a disposizione il personale sanitario e sociale che si impegna nella realizzazione degli obiettivi e dei progetti integrati, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente. Il coordinamento delle attività rivolte alla tutela socio-sanitaria dei disabili viene assunto dall'A.S.L. TO3 attraverso il Direttore del Distretto.

4 – Risorse professionali messe a disposizione dagli Enti contraenti

Ogni parte contraente garantisce la messa a disposizione delle sotto elencate risorse professionali, necessarie a realizzare gli obiettivi prefissati ed a garantire la messa in atto dei servizi e delle prestazioni, accollandosi il relativo onere, secondo quanto indicato al successivo punto "Ripartizione degli oneri a carico dei contraenti". La quantificazione delle unità di personale messe a disposizione e/o il monte ore che le stesse garantiranno per la realizzazione del progetto verranno determinate annualmente nel momento di incontro finalizzato alla programmazione congiunta con le modalità di cui al precedente art. 3.

Personale messo a disposizione da parte dell'A.S.L. TO3:

Direttore del Distretto

Psichiatri

Neuropsichiatri infantili

Medici della S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale

Medici della S.C. Servizio Territoriale di Continuità delle Cure

Medici di Medicina Generale

Pediatri di libera scelta

Medici della S.C. Medicina Legale

Psicologi

Terapisti della riabilitazione

Fono – logopedisti

C.P.S.E. Infermieri

Infermieri

Educatori professionali

Personale amministrativo centrale e distrettuale.

Personale messo a disposizione dall'Ente Gestore:

Direttore dell'Ente Gestore

Responsabile di Area

Assistenti sociali

Educatori professionali

A.D.E.S.T. ed O.S.S.

Personale amministrativo a livello centrale e territoriale.

5 – Ripartizione degli oneri a carico dei contraenti.

La suddivisione delle quote sotto riportate consegue all'applicazione della D.G.R. n. 51 del 23.12.2003 e della normativa regionale vigente.

a) A.S.L. TO3:

Progetto Individualizzato (P.I.) come definito dalla competente Unità di Valutazione con riferimento ad interventi di assistenza domiciliare (A.D.E.S.T./O.S.S., Assistenti familiari), cure familiari, affidamento (diurno e residenziale), tele soccorso, tele assistenza e pasti a domicilio: 50% della spesa prevista, secondo quanto definito nei protocolli finalizzati all'attuazione della D.G.R. 39-11190/2009;

Progetti Individualizzati (P.I.) nell'ambito delle cure domiciliari dell'assistenza domiciliare (S.A.D.), predisposti dall'U.V.A.P./U.V.M. ed alternativi al ricovero, per soggetti impossibilitati a frequentare il Centro Diurno: 60% del costo orario onnicomprensivo degli operatori A.D.E.S.T. e O.S.S. utilizzati, come da L.E.A. - D.G.R. n. 51 – 11389 del 23.12.03;

Progetti Individualizzati (P.I.) nell'ambito dell'Assistenza educativa territoriale, quota spesa di competenza calcolata come da L.E.A. - D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.03;

inserimenti in attività del Centro Addestramento Disabili (C.A.D.): quota spesa di competenza calcolata come da L.E.A., D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.03;

inserimenti in Centri Diurni: quota spesa di competenza calcolata come da L.E.A., D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.03;

inserimenti in presidi residenziali convenzionati: quota spesa di competenza calcolata come da L.E.A., D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.03.

b) Ente Gestore

Per le prestazioni sotto elencate l'Ente Gestore integra la quota di spesa posta a carico del cittadino, secondo criteri e modalità definite da ciascun Ente Gestore fatta salva l'individuazione - da parte della Regione Piemonte - di linee guida omogenee e fino ad un massimo corrispondente alle percentuali indicate nel presente accordo.

Progetto Individualizzato (P.I.) come definito dalla competente Unità di Valutazione con riferimento ad interventi di assistenza domiciliare (A.D.E.S.T./O.S.S., Assistenti familiari), cure familiari, affidamento (diurno e residenziale), tele soccorso, tele assistenza e pasti a domicilio: fino al 50% della spesa sostenuta ove la stessa non sia attribuita - in tutto o in parte - all'utente;

Progetto Individualizzato (P.I.) nell'ambito delle cure domiciliari dell'assistenza domiciliare (S.A.D.), predisposti dall'U.V.A.P./U.V.M. ed alternativi al ricovero, per soggetti impossibilitati a frequentare il Centro Diurno: 40% del costo orario onnicomprensivo degli operatori A.D.E.S.T. e O.S.S. utilizzati, come da L.E.A., D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.03;

Progetto Individualizzato (P.I.) nell'ambito dell'Assistenza educativa territoriale, quota spesa di competenza calcolata come da L.E.A., D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.03;

Inserimenti in attività Centro Addestramento Disabili (C.A.D.): quota spesa di competenza calcolata come da L.E.A., D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.03;

Inserimenti in Centri Diurni: quota spesa di competenza calcolata come da L.E.A., D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.03;

Inserimenti in presidi residenziali convenzionati: quota spesa di competenza calcolata come da L.E.A., D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.03.

6 – Modalità di pagamento/rimborso degli oneri

Gli Enti che aderiscono al presente accordo concordano di adottare le seguenti modalità di pagamento/rimborso delle prestazioni:

a) Le modalità di ripartizione delle spese relative ai Progetti Individualizzati (P.I.) con riferimento ad interventi di assistenza domiciliare (A.D.E.S.T./O.S.S., Assistenti familiari), cure familiari, affidamento (diurno e residenziale), tele soccorso, tele assistenza e pasti a domicilio, sono definite nei protocolli finalizzati all'attuazione su base distrettuale della D.G.R. 39-11190/2009.

b) Ogni singolo Ente si farà carico direttamente del pagamento delle spese relative alle rette di ricovero nelle strutture e/o di permanenza nei Centri Diurni convenzionati o affidati alla gestione di soggetti terzi, nella misura e con le modalità stabilite, secondo le proprie competenze.

c) Nel caso in cui i servizi (territoriali, semi-residenziali e residenziali) siano forniti direttamente dall'Ente Gestore o da Cooperative con questo convenzionate, l'A.S.L. TO3 provvederà al rimborso/pagamento delle spese poste a suo carico.

Art. 8 - Collegio di vigilanza

1 - Ai sensi dell'art. 34, comma 6°, del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un collegio costituito dal Direttore Generale dell'A.S.L.

TO3, o da suo delegato, che lo presiede e dai Presidenti degli Enti Gestori o loro delegati. Il Collegio di Vigilanza, in particolare:

a) vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;

b) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

c) provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma;

d) dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma;

e) valuta le opportunità di variazione degli interventi previsti nel Programma in relazione alla loro essenzialità;

f) valuta le eventuali modifiche al Programma;

g) propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell'Accordo di Programma.

2 - Per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, il Collegio può acquisire documenti ed informazioni ed effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso i soggetti stipulanti l'accordo, può convocare i rappresentanti, può disporre ispezioni ed accertamenti anche peritali.

Art. 9 - Vincoli dei contraenti

1 - I soggetti che hanno stipulato l'Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che lo violino o lo ostacolino e/o che siano in contrasto con esso.

2 - Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell'accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.

Art. 10 - Approvazione e durata dell'accordo

1 - Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 4, l'Accordo di Programma è approvato con atto del Direttore Generale dell'A.S.L. TO3 ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La durata del presente accordo di Programma è stabilita in anni 5 che decorrono dalla predetta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del provvedimento del Direttore Generale e del relativo Accordo di Programma. Entro tre anni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Collegio di Vigilanza verificherà lo stato di attuazione dello stesso e proporrà le integrazioni in merito alla tempistica ed all'articolazione degli interventi.

Art. 11 - Controversie

Per ogni controversia è competente il Foro di Torino.

(omissis)

Verbale della Conferenza prevista

dal 3° comma dell'art. 34

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tra l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 e gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali dell'ambito territoriale aziendale, finalizzato all'applicazione della D.G.R. 51-11389 del 23.12.2003 "D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio – sanitaria".

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della direttiva della Giunta Regionale del Piemonte relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma, si riuniscono i soggetti coinvolti per la conferenza prevista dal 3° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di verificare preliminarmente il contenuto dell'accordo stesso.

Sono presenti i Sigg.ri:

Direttore Generale dell'A.S.L. TO3
 Presidente del Consorzio Socio – Assistenziale C.I.S.A.P. di Grugliasco
 Presidente del Consorzio Socio – Assistenziale C.I.S.A. di Rivoli
 Presidente del Consorzio Socio – Assistenziale C.I.S.S.A. di Pianezza
 Presidente del Consorzio Socio – Assistenziale Con.I.S.A. di Susa
 Presidente del Consorzio Socio – Assistenziale C.I. di S. di Orbassano
 Presidente del Consorzio Socio – Assistenziale C.I.S.S. di Pinerolo
 Presidente del Consorzio Socio Assistenziale C.A.S.A. di Giaveno
 Presidente della Comunità Montana del Pinerolese di Perosa Argentina

I convenuti, dopo ampio dibattito, hanno espresso il proprio consenso unanime sulla bozza di Accordo elaborata, condividendone i contenuti e più in generale condividendo l'iniziativa, obiettivo del presente Accordo di Programma.

Il presente verbale viene redatto a cura del Dott. _____ – Funzionario della A.S.L. TO3, in qualità di responsabile del procedimento di stipulazione dell'Accordo.

(omissis)

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Approvazione dell'Accordo di Programma denominato "Interventi in materia di raccolta differenziata anno 2010". Decreto n. 16 dell'8/07/2010.

Il Sottoscritto, Massimo Nobili, in qualità di Presidente pro-tempore della Provincia del Verbano Cusio Ossola e, quindi, in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta.

(omissis)

Decreta

di approvare l'Accordo di programma finalizzato alla promozione del progetto denominato "Interventi in materia di raccolta differenziata anno 2010" cofinanziato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola come da indirizzi deliberati dalla Giunta Provinciale con proprio atto n. 163 del 28/06/2010, debitamente sottoscritto, che allegato al presente documento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dispone

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

Da' atto

che avverso il presente provvedimento è proponibile ri-

corso giurisdizionale avanti il TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Presidente

Massimo Nobili

Il Dirigente

Mauro Proverbio

Provincia di Asti

Accordo di programma per la costruzione di un muretto di sostegno con arretramento dell'opera d'arte costruenda e dismissione volontaria delle aree private, lungo la S.P. 42 Canelli-Loazzolo (Appr. con Decreto del Presidente nr. 54896 del 14/06/2010).

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo sostitutivo del provvedimento

Articolo 2 - Oggetto dell'accordo

1. L'obiettivo del presente Accordo di Programma consiste nella collaborazione tra Provincia di Asti, il Comune di Loazzolo ed il Signor Satragno Giovanni per interventi lungo la S.P. 42 "Canelli - Loazzolo" atti al miglioramento della sicurezza della Viabilità.

2. L'accordo prevede la dismissione volontaria da parte del soggetto privato della particella nr. 82 del foglio 12 del Comune di Loazzolo e di una porzione della particella 195 del foglio 12 del comune di Loazzolo (proprietà Sig. Satragno Giovanni) al fine di arretrare la costruzione di un muro a sostegno della scarpata stradale a valle.

Articolo 3 - Adempimenti a carico della Provincia

1. Con il presente accordo la Provincia di Asti, in qualità di gestore della infrastruttura viaria lungo la quale si prevede di realizzare la ricostruzione del muro di sostegno lungo la S.P. 42 Canelli - Loazzolo, si impegna, con oneri tecnici, finanziari ed economici a proprio carico, per i seguenti adempimenti:

- a) acquisizione a titolo gratuito dal Comune di Loazzolo delle aree oggetto dell'ampliamento;
- b) contatti e predisposizione pratica con Telecom per lo spostamento temporaneo e definitivo della linea esistente;
- c) lavori di scavo con formazione di piano di appoggio dato di fondazione per il manufatto con trasporto in deposito del materiale di risulta che servirà successivamente per il riempimento a tergo;
- d) fornitura di calcestruzzo in quantità e dosaggi stabiliti dai calcoli del c.a. per la formazione della fondazione con finitura, al piano stradale, con cunetta tipo francese;
- e) risanamento della banchina esistente mediante scavo di fondazione per formazione di cassonetto mediante naturale di fiume e finitura con misto granulare stabilizzato;
- f) bitumatura della superficie tra asfalto esistente e costruendo cunetta;
- g) sistemazione del tessuto drenante con sistemazione dei ciottoli in modo da creare un'area drenante dietro il muro;
- h) sistemazione e riempimento dietro il manufatto con terreno proveniente da scavi;
- i) predisposizione di segnaletica per individuazione del cantiere con eventuale deviazione del traffico pesante;

Articolo 4 – Adempimenti a carico del Comune

1. Con il presente accordo il Comune di Loazzolo si impegna a:

- a) acquisizione, predisposizione, stesura, approvazione ed inoltre all'Agenzia del Territorio del frazionamento dell'area dismessa della particella 195 del foglio 12 del comune di Loazzolo;
- b) acquisizione della particella nr. 82 del foglio 12 del Comune di Loazzolo e successiva inoltrata della pratica di volturazione all'agenzia del Territorio
- c) trasferimento a titolo gratuito alla Provincia di Asti delle aree indicate ai punti a) e b)

Articolo 5 - Impegni a carico del soggetto privato

1. Con il presente accordo il Sig. Satragno Giovanni, in qualità di proprietario delle particelle individuata negli articoli precedenti, si impegna, con oneri tecnici, finanziari ed economici a proprio carico, a compiere i seguenti adempimenti:

- a) dismissione volontaria e gratuita a favore del Comune di Loazzolo delle aree indicate negli articoli precedenti oggetto del presente accordo;
- b) individuazione e definizione, in loco con la presenza di un responsabile del Comune e della Provincia, del nuovo confine stradale come da elaborati grafici allegata al presente accordo;
- c) il presente accordo di programma con allegati gli elaborati grafici autorizzano in surroga al nulla-osta il Sig. Satragno Giovanni ad inoltrare istanza urbanistica al Comune di Loazzolo;
- d) progetto esecutivo delle strutture in c.a. comprese le relazioni di calcolo da inviarsi al comune di Loazzolo e per conoscenza alla Provincia;
- e) fornitura e posa in opera dei casseri per il dado di fondazione se necessari
- f) fornitura e posa di armatura in acciaio per il dado di fondazione, come da elaborati di cui al punto d), comprendente la sovrastante cunetta e l'eventuale cordolo su cui verrà posato l'eventuale rivestimento (lato strada) del muro di sostegno (punto P)
- g) stesura e sistemazione del calcestruzzo per la formazione del dado di fondazione comprensivo della finitura al piano stradale con cunetta tipo francese;
- h) fornitura e posa in opera di armatura in acciaio per la costruzione del corpo in elevazione;
- i) fornitura e posa in opera di cassette per la formazione di cunetta tipo alla francese;
- l) fornitura e getto di calcestruzzo per la formazione del muro di sostegno in elevazione;
- m) fornitura e posa di tubi in pvc per la formazione dei barbacani
- n) fornitura e posa di tubi in pvc pesante nella zona a valle per lo scarico del drenaggio
- o) fornitura di ciottoli e del tessuto drenante per l'esecuzione del drenaggio a tergo del muro avente una sezione minima di cm 30 x 40 per tutta la lunghezza del muro;
- p) eventuale fornitura e posa di rivestimento in pietra di langa, comprensivo di fornitura in cls – armatura – cassette per la realizzazione del cappello di chiusura in sommità ed eventuale dado e/o cordolo per appoggio rivestimento.

Articolo 6 – Copertura finanziaria

1. Gli oneri finanziari connessi alla realizzazione dell'intervento, così specificati negli articoli precedenti, sono suddivisi tra la Provincia di Asti, il Comune di Loazzolo ed il Sig. Satragno Giovanni.
2. Con il presente accordo la Provincia di Asti si impegna a finanziare a proprio carico gli oneri economico finanziari previsti dall'art. 3.
3. Con il presente accordo il Comune di Loazzolo si impegna a finanziare a proprio carico gli oneri economico finanziari previsti dall'art. 4
4. Con il presente accordo il soggetto privato si impegna a finanziare a proprio carico gli oneri economico finanziari previsti dall'art. 5.

Articolo 7 – Modalità attuative

1. Le parti sottoscrittori del presente accordo, si adopereranno per produrre tutti gli atti e gli adempimenti formali e sostanziali necessari alla realizzazione dell'infrastruttura ed all'attuazione del presente accordo.
2. Entrambe le parti collaboreranno, in ottemperanza degli adempimenti previsti nel presente accordo, avendo come fine il raggiungimento dell'interesse pubblico, identificato nell'allargamento della sede stradale, temperato dall'interesse privato per l'esecuzione del muro a sostegno della proprietà privata.

Articolo 8 – Tempi di realizzazione

1. Le parti si impegnano a completare l'opera entro sei mesi dalla firma del presente accordo e comunque non oltre la fine del corrente anno.
 2. Tale termine risulta perentorio per le opere di ottemperanza della parte privata firmataria del presente accordo.
 3. Il termine indicato al comma precedente potrà essere prorogato un'unica volta, su richiesta dell'interessato previo parere favorevole dell'amministrazione, per un termine non superiore a 90 giorni per cause di forza maggiore o comunque non imputabile al soggetto privato.
- Il collaudo dell'opera dovrà avvenire entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori.

Articolo 9 - Competenze ad opera ultimata

1. Ad avvenuta ultimazione e positivo collaudo dell'opera in progetto la Provincia di Asti, a seguito degli adempimenti amministrativi conseguenti la fine dei lavori, assumerà a proprio carico la viabilità di propria competenza, compresa la porzione di carreggiata costituente l'allargamento della sede stradale, che a seguito del presente accordo e degli adempimenti conseguenti costituirà a tutti gli effetti patrimonio demaniale dell'ente ai sensi dell'art. 822 del c.c.
2. Il soggetto privato prenderà a proprio carico il muro a sostegno del terreno posto a monte della sede stradale e dovrà garantirne il perfetto mantenimento a regola d'arte e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli eventuali interventi che si dovessero rendere necessari per cause di forza maggiore e comunque non imputabili all'ente Provincia di Asti.

Articolo 10 – Durata dell'accordo

1. Il presente Accordo di Programma si considererà attuato nel momento in cui la realizzazione dell'infrastruttura sarà completata.
2. Il presente Accordo ha una durata di anni due ma potrà

essere prorogato, per motivate esigenze, ai sensi dell'art. 9 del presente accordo o con il consenso unanime dei soggetti firmatari, previo parere favorevole espresso con delibera della giunta dell'ente Provincia di Asti.

Articolo 11 - Controversie

1. Le eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dei contenuti del presente Accordo sarà deferita ad un collegio arbitrale, ai sensi degli artt. 806 e ss del c.p.c.
2. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; gli arbitri così nominati designano a loro volta un terzo arbitro, presidente.
3. In caso di disaccordo, la nomina del terzo arbitro è richiesta al Presidente del Tribunale di Asti.

Articolo 12 – Approvazione dell'accordo

1. Il testo del presente accordo è stato approvato dal Comune di Loazzolo con D.C.C. nr. 9/2010 e dalla Provincia di Asti con D.C.P. nr. 18 del 25/05/2010.
2. L'approvazione del presente accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera da realizzare ex art. 34, comma 6°, D.Lgs. 267/2000.
3. Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se l'opera non ha avuto inizio entro due anni.

Articolo 13 – Allegati

1. Per specificare compiutamente, dal punto di vista tecnico, quanto esposto dal presente accordo, sebbene non materialmente allegati al medesimo, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso i seguenti elaborati grafici:
 - a. estratto di mappa - scala 1:2000
 - b. planimetria generale dell'intervento - scala 1:1000
 - c. nr. 4 sezioni trasversali situazione esistente/progetto – scala 1:100
 - d. documentazione fotografica del sito.

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento unico ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L. R. 40/98 e s.m.i. in merito al progetto di parco fotovoltaico "CN41 Barge" di potenza pari a 1,7 MWp, localizzato in Comune di Barge, Località Cascina Devesio. Proponente: Società Ribaforada 8 S.r.l., Via Giordano Bruno n. 191 - 10134 Torino.

In data 1° giugno 2010, con prot. n. 44173, il Sig. Iñigo Jaime Blanco, Legale rappresentante della società Ribaforada 8 S.r.l., con sede legale in Via Giordano Bruno 191 – Torino, domiciliato presso la ditta FARO GB S.r.l., Torino, Via Giordano Bruno, 191/F ha depositato presso la Provincia di Cuneo istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. n. 40/98

e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato (RIF. pratica 11/2010/VAL).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 27.05.2010.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, *per 60 giorni decorrenti dal 1° giugno 2010*, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 60 giorni dalla succitata data del 1° giugno 2010 - e cioè entro il *30 luglio 2010* – e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

Si dà atto che in applicazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la medesima documentazione è anche depositata presso il Comune di Barge.

La conclusione del procedimento è stabilita entro 180 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data *29 novembre 2010*, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, L. n. 241/90 e s.m.i., decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione potrà essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine sopracitato. E' fatta comunque salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

Ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio
Fabrizio Cavallo

STATUTENTI LOCALI

Comune di Sessame (Asti)

Statuto Comunale (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/06/2010).

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Sessame è Ente Locale autonomo che

rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto nell'ambito della normativa statale e regionale.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all'attività amministrativa dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, del volontariato e della cooperazione.

Art. 3

Funzioni proprie

1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori, in particolare esso provvede:

a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;

b) alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione;

b) coopera con altri Enti Locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con Leggi Regionali;

c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;

d) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri Enti Locali, secondo la normativa regionale;

e) si conforma ai criteri e alle procedure stabiliti con Legge Regionale, nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.

Art. 4

Funzioni delegate

1 Oltre alle funzioni la cui titolarità e' attribuita al Comune, la legge statale o regionale può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

2 Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega all'esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con Regolamento Comunale.

Art. 5

Territorio e sede comunale

1 Il territorio del comune si estende per kmq 8,49 confinante con i Comuni di Cassinasco, Bistagno, Monastero Bormida e Rocchetta Palafea.

2 Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo in Piazza Martiri della Liberazione.

3 Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella

sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 6

Albo pretorio

1 La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2 La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

3 L'affissione degli atti di cui al primo comma viene effettuata avvalendosi di un messo comunale, e su attestazione di quest'ultimo se ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 7

Stemma e gonfalone

1 Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Sessame e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2 Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M.

3 L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere opportunamente autorizzati dal Sindaco.

Titolo II

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 8

Organi

1 Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

Art. 9

Il Consiglio comunale

1 Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed e' organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2 Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3 La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

4 Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo il decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10

Competenze ed attribuzioni

1 Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2 Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3 Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4 Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5 Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.

Art. 11

Attività del Consiglio Comunale

1 L'attività del Consiglio si svolge in osservanza di quanto disposto dal Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2 Il Consiglio comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagini, inchiesta e studio, le cui caratteristiche e funzionamento sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

3 La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

4 Entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, convoca il Consiglio stesso per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5 Il Consiglio Comunale, con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell'Ente, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

6 Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

7 In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 12

Consiglieri

1 I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2 I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3 Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio nel caso di cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche

con atti separati nei casi stabiliti dalla legge.

4 I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Le cause giustificative dell'assenza di un consigliere comunale ad una seduta consiliare sono: problemi di lavoro, di salute e/o di famiglia. I consiglieri devono presentare al protocollo del Comune la causa dell'assenza per essere giustificati. Il Sindaco, qualora si verifichi un caso di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, a trasmettere al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio può deliberare la decadenza del consigliere.

Art. 13

Diritti e doveri dei Consiglieri

1 Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2 Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal regolamento comunale sull'accesso.

3 I Consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la legale conoscenza delle informazioni che li riguardano.

4 I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento.

Art. 14

Gruppi Consiliari

1 I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, i quali nominano nel proprio seno un Capogruppo, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale.

Art. 15

La Giunta Comunale

1 La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2 La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di Assessori previsto dalla Legge.

3 Gli Assessori sono nominati dal Sindaco che attua una scelta tra i consiglieri. Possono tuttavia essere nominati, entro il numero complessivo stabilito dalla legge, fino a numero due assessori esterni al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e dotati di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

Art. 16

Nomina

1 Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli altri compo-

nenti della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla loro nomina.

2 Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3 Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

4 Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra di loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione nonché i coniugi.

5 Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 17

Funzionamento della Giunta Comunale

1 La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2 Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dal Consiglio Comunale, mediante Regolamento.

3 L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe conferite dal Sindaco e comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe sono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 18

Competenze

1 La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2 La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, in capo al Sindaco, al segretario o ai funzionari; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge azioni propositive e di impulso nei confronti dello stesso. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 19

Deliberazioni organi collegiali

1 Gli organi collegiali deliberano validamente con

l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. Il Consiglio Comunale in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno rispetto alla prima, delibera validamente purché intervengano alla seduta almeno 4 membri.

2 Ai fini della validità delle sedute e delle deliberazioni i componenti l'organo che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza (ma non nel numero dei votanti), mentre i componenti che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

3 Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4 Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

5 Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

6 L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dell'organo nominato dal Presidente.

7 I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

8 I verbali delle sedute della Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

9 Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta. In caso di parità di voti la proposta di delibera non viene approvata.

10 Ogni Consigliere o Assessore ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 20

Il Sindaco

1 Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Nella seduta consiliare di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2 Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

3 Nomina e impedisce direttive al Segretario Comunale e al Direttore Generale, se nominato.

4 Nomina e impedisce direttive ai responsabili degli

uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

5 Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio. Inoltre ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

6 Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7 Il sindaco è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

8 Il sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; inoltre allo stesso competono le funzioni assegnategli dal presente statuto e dai regolamenti quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 21

Attribuzioni del Sindaco

nei servizi di competenza statale.

1 Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, di statistica;
- all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità, edilizia e di igiene pubblica;
- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2 Il Sindaco, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3 Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 L'Ente è tenuto a rimborsare le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

Art. 22

Il Vicesindaco

1 Il Vicesindaco è l'Assessore che viene nominato dal Sindaco per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di go-

verno.

2 Quando il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano, risultando l'anzianità degli Assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta;

3 Il Vicesindaco o, in sua assenza altro Assessore in ordine di anzianità, provvedono alla sostituzione del Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale solo nel caso in cui gli stessi siano membri di tale Organo.

Art. 23

Mozione di sfiducia

1 Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2 La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3 Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4 La mozione va presentata al Segretario Comunale affinché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 2.

Titolo III

UFFICI E PERSONALE

Art. 24

Struttura

1 Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità e responsabilità e secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

2 Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

3 La Giunta Comunale approva il regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici, individuando forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 25

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

1 Il Comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, redatto in applicazione delle disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2 L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

3 Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 26

Il Segretario Comunale

1 Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo dell'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali.

2 Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazioni di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.

Art. 27

Attribuzioni

1 Il Segretario Comunale è un funzionario pubblico svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti.

2 Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attività, Il segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

3 Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

4 Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco.

Art. 28

Il Vicesegretario

1 Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà prevedere un Vice Segretario comunale individuandolo tra gli impiegati che hanno gli stessi requisiti previsti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

2 Il Vice Segretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 29

I Responsabili degli uffici e dei servizi

1 Ai responsabili di servizio spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente.

2 Sono altresì attribuiti ai responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali quelli elencati all'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

3 Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

4 La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, così come disciplinato nel Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Titolo IV

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 30

Forme di gestione

1 L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2 La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3 Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di Consorzio o di Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

4 Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di Istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero Consorzio.

5 Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il comune può stipulare contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

6 Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 31

Gestione in economia

1 L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia, sono disciplinati da appositi regolamenti. La gestione in economia viene scelta, di norma, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- modesta dimensione qualitativa e quantitativa del servizio;
- inopportunità tecnica ed economica del ricorso ad altre forme di gestione consentite dalla legge.

Art. 32

Azienda speciale

1 Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

2 L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri

regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3 Il Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione o tecniche per studi, compiti, per funzioni disimpegnate in aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

Art. 33

Istituzione

1 Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

2 Il regolamento di cui al 1° comma precedente determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3 Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4 Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornamenti in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5 Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

6 Nella disciplina dell'Istituzione, il Comune potrà prevedere la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.

Art. 34

Il Consiglio di Amministrazione

1 Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2 Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3 Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art. 35

Il Presidente

1 Il Presidente dell'Istituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 36

Il Direttore

1 Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco

tra coloro che abbiano specifica preparazione professionale.

2 Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, e' il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

Art. 37

Nomina e revoca

1 Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 38

Società

1 Il Comune, in relazione alla natura del servizio da erogare, può costituire Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2 Nella costituzione di dette società dovrà essere valutata la possibilità della partecipazione di Società Cooperative e Imprese senza fini di speculazione privata.

3 Negli Statuti delle Società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune.

4 Il comune, per l'erogazione di servizi, può altresì costituire società per azioni miste con la partecipazione della proprietà pubblica non maggioritaria, disciplinate con apposito regolamento.

Art. 39

Controllo e vigilanza degli enti

1 Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, secondo le modalità previste dalla legge e dagli statuti e regolamenti degli Enti in questione.

2 La Giunta Comunale, cui spetta la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti da tali Enti.

3 Il Revisore dei Conti dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Titolo V

CONTROLLO INTERNO

Art. 40

Principi e criteri

1 Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2 L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere

agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3 Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per Azioni e del presente Statuto.

4 Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 41

Revisore del Conto

1 Il Revisore del Conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2 Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza.

3 Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 42

Controllo di gestione

1 Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2 La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Titolo VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 43

Principi generali

1 Il Comune nell'esercizio delle funzioni e nell'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.

2 Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché

preordinate, attraverso l'esercizio di una pluralità di funzioni, alla fusione con altri comuni.

Art. 44

Convenzioni

1 Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri Enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.

2 Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3 Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 45

Consorzi

1 Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni può costituire consorzi secondo le norme previste per le aziende speciali.

2 Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane e quelle collinari, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3 La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti e la trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4 Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare, in conformità alla convenzione stessa, l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili;

5 Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

6 Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art. 46

Unione di Comuni

1 In considerazione delle condizioni territoriali e sociali dell'area territoriale di cui è parte, il Comune si fa promotore di iniziative tese all'unione con uno o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2 Le unioni di Comuni sono Enti locali ai quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, ed in particolare le norme in materia di composizione degli organi dei comuni stessi. Il numero dei componenti degli organi non può eccedere

i limiti previsti per gli organi dei comuni aventi una popolazione pari a quella complessiva dell'unione. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

3 L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art. 47

Accordi di programma

1 Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e delle Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sulla opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2 Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni previste dalla legge.

Titolo VII

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 48

Partecipazione

1 Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini dell'unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2 Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere formazioni associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3 Il Consiglio Comunale può approvare un regolamento nel quale vengono definite le modalità organizzative e le funzioni delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

Art. 49

Istanze

1 Chiunque, singolo e associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2 La risposta all'istanza viene fornita entro il termine stabilito dall'apposito Regolamento comunale e comunque entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione al protocollo dell'istanza stessa.

Art. 50

Petizioni

1 Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione, in forma collettiva, per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2 La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che la assegna in esame all'ufficio competente, il quale procede nell'esame, e propone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o propo-

ne l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.

Art. 51

Proposte

1 L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2 La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 10% della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3 Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni;

b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

d) bilancio e contabilità finanziaria;

e) espropriazione per pubblica utilità;

f) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune.

g) La sottoscrizione della proposta deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.

h) Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 52

Referendum

1 Il referendum è un istituto previsto dalla legge e disciplinato dal presente Statuto e da apposito Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo comma 4, relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché, gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2 I referendum sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

3 I referendum sono indetti, inoltre, su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 40% degli elettori iscritti nelle liste del Comune dalla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il

Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4 Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

a) Attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio;

b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

d) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune;

e) bilancio comunale;

f) espropriazione per pubblica utilità.

5 I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal Regolamento.

6 L'esito dei referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7 Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8 Le consultazioni per i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Art. 53

Interventi nel procedimento amministrativo

1 Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 241 del 7.08.1990 e s.m.i. e di quanto stabilito nel Regolamento comunale sul diritto all'accesso e sul procedimento amministrativo.

Art. 54

Diritto d'accesso

1 Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 55

Diritto d'informazione

1 Tutti gli atti dell'amministrazione, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

Titolo VIII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 56

Statuto

1 Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti

gli atti normativi del Comune.

2 E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il trenta per cento dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3 Lo Statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 57

Regolamenti

1 Il Comune emana regolamenti:

- nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

- in tutte le altre materie di competenza comunale.

2 Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3 Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4 L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

5 Nella formazione dei regolamenti debbono essere consultati i soggetti interessati.

Art. 58 Norme transitorie e finali

1 Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2 Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3 Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4 Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/> CODICE ABBONAMENTO []	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento
su C.C.P. n. 30306104 comprovante
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, piazza Castello 165, Torino



modello predisposto a cura della Redazione



Il paesaggio ordito

Percorso espositivo realizzato su iniziativa della Regione Piemonte nell'ambito del programma di censimento dei Giardini storici regionali.

Organizzato in collaborazione con Parco Burcina "F. Piacenza" e l'Agenzia Turistica Locale del Biellese, il percorso oltre ad approfondire gli aspetti socio-culturali caratterizzanti la storia dell'arte dei giardini biellesi, offre un'accurata descrizione dei loro elementi artistici, architettonici e botanici.

Nell'immagine Villa Era di Vigliano Biellese.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 3994 / 4030 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Dirigente* Roberto Falco

Direttore responsabile Roberto Moisio *Redazione* Carmen Cimicchi

Abbonamenti Daniela Romano Rosario Copia, Sauro Paglini

Coordinamento Immagine Alessandra Fassio Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.